



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

XVI legislatura

Atto del Governo n. 192

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero
degli affari esteri

marzo 2010

Senato della Repubblica
n. 203

Camera dei deputati
n. 172



Servizi responsabili:

Camera dei Deputati

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Affari esteri

☎ 066760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI – Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

☎ 066706-2629-2180 - ✉ studi1@senato.it

I dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 192

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero
degli affari esteri

marzo 2010

Senato della Repubblica
n. 203

Camera dei deputati
n. 172

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Amministrazione centrale)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Segretario generale)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 4 <i>(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 5 <i>(Direzioni generali)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 6 <i>(Servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 7 <i>(Consiglio di Amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 8 <i>(Comitati)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 9 <i>(Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 10 <i>(Valutazione degli assetti organizzativi)</i>	
Scheda di lettura.....	45

Articolo 11

(Dotazioni organiche)

Scheda di lettura.....47

Articolo 12

(Abrogazioni)

Scheda di lettura.....49

ALLEGATO.....51

Atto del Governo n. 192 53

Premessa

Lo schema di regolamento Atto del Governo n. 192 ha ad oggetto la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e provvede a dare attuazione ad una norma dell'articolo 74 del DL n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, finalizzata a ridimensionare gli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni secondo principi di efficienza, razionalità, economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale dei Ministeri.

Lo schema di regolamento provvede ad abrogare e sostituire le vigenti disposizioni riguardanti l'organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri. L'art. 12, infatti, provvede ad abrogare il DPR n. 258/2007¹, ad eccezione dell'art. 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura. Fa inoltre salvi gli effetti abrogativi già prodotti dall'art. 13 del suddetto DPR.

Si ricorda che tale norma abrogava il precedente DPR n. 267/1999 e anche il DPR n. 157 del 2002, che aveva apportato parziali modifiche al DPR n. 267; venivano inoltre abrogati molti articoli riguardanti l'organizzazione centrale del MAE contenuti nel DPR n. 18 del 1967, recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri* e contenente tutte le disposizioni che regolano l'attività non solo dell'amministrazione centrale, ma anche delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura, dei servizi amministrativi e tecnici. Le norme del DPR n. 18 abrogate dall'art. 13 del DPR n. 267/1999 erano tutte contenute nel Titolo I della Parte I dello stesso DPR, dedicato alla Amministrazione centrale.

Lo schema si compone di 12 articoli finalizzati:

- in primo luogo, alla rideterminazione delle strutture di primo livello (art. 1), con riduzione del loro numero di 5 unità, portandole da 21 a 13, di cui 8 Direzioni Generali, secondo le prescrizioni recate dall'art. 74 del DL 112;
- alla definizione del numero delle strutture di secondo livello (che passano da 106 a 96) rinviandone tuttavia la disciplina ad un successivo DM di natura non regolamentare (art. 1, co. 5);
- alla riorganizzazione delle Direzioni generali (art. 5), passando da un criterio prevalentemente geografico ad uno tematico, che rispecchi la natura globale delle sfide della realtà contemporanea. Si segnalano in la DG Affari politici e di sicurezza, la DG Mondializzazione e questioni globali, la DG Promozione del Sistema Paese, nonché l'accorpamento in un'unica DG Unione Europea delle competenze relative all'integrazione

¹ Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

- europea ed ai rapporti bilaterali con i Paesi dell'UE, con i candidati all'UE, con i Paesi dello Spazio economico europeo e dei Balcani;
- alla soppressione del secondo Vice Segretario generale (art. 2) e all'assorbimento delle sue funzioni da parte del Direttore Generale per gli Affari politici e di sicurezza (art. 5, co.1, ultimo capoverso);
 - all'attribuzione a ministri plenipotenziari delle funzioni vicarie all'interno delle Direzioni Generali; questi, che assumono l'incarico di Vice Direttori Generali/Direttori centrali saranno in numero non superiore a 5 per ciascuna DG e nel numero complessivo massimo di 20 (rispetto agli attuali 13 incarichi);
 - alla creazione (art. 6) di un Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati per la funzione attualmente svolta da una struttura dirigenziale di secondo livello, l'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati, nonché all'ampliamento delle competenze dell'attuale Servizio Stampa e informazione che si arricchisce di competenze in materia di informazione, pubblica e, infine, alla soppressione del Servizio per l'Informatica, la comunicazione e la cifra, facendone confluire i compiti tra le competenze della DG per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni;
 - alla semplificazione del *modus operandi* dell'Amministrazione degli Esteri con l'introduzione di clausole di flessibilità (relativamente a: composizione del Consiglio di amministrazione; ripartizione di competenze tra DG Mondializzazione e DG UE per rispondere a nuove esigenze - disciplinata tramite DM; attribuzione a Segretari di legazione di responsabilità di uffici e segreterie di Sottosegretari di Stato e Direttori generali per esigenze straordinarie e temporanee) e di una clausola di verifica del funzionamento della riorganizzazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento (art. 10).

Una serie di disposizioni hanno inoltre la finalità di autorizzare i successivi atti attuativi della nuova disciplina e di coordinare le norme introdotte con altre vigenti. In particolare, si provvede a:

- rinviare a successivo DM di natura non regolamentare la disciplina delle strutture dirigenziali di secondo livello (art.1, co.5) provvedendo a fissarne la riduzione nel numero di 10 unità, portandole a 96;
- rinviare a successivi decreti di natura non regolamentare la definizione dei compiti delle unità dirigenziali, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
- rinviare (art. 11, co. 1) ad un successivo DPR l'adeguamento della disciplina recata dal DPR n. 368 del 2000, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica;
- sancire la rideterminazione degli organici della carriera diplomatica

(riduzione di 16 unità dei Consiglieri di legazione), nonché delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali (riduzione di 469 posti) effettuata dal DPCM 29 maggio 2009 (art. 11, comma 2).

Infine, disposizioni di minima portata innovativa o di mero coordinamento riguardano le funzioni del Segretario Generale - eccetto la soppressione del secondo Vice Segretario Generale - del Cerimoniale diplomatico, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero (artt. 2, 3, 4) dei Comitati speciali per l'esame di determinate questioni attinenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici che il Ministro può istituire con proprio decreto (art. 8).

Si può notare come il provvedimento in esame, con il sostanziale ritorno al criterio tematico e il superamento di quello geografico per quanto concerne l'articolazione delle Direzioni generali, sembri in qualche modo ricalcare la struttura che per decenni, a partire dall'inizio dell'ordinamento repubblicano, aveva guidato l'Amministrazione degli Affari esteri. Tale ordinamento aveva visto già nel 1943 rinascere la carica del Segretario generale, mentre il Ministero degli affari esteri si articolava in quattro Direzioni generali dedicate agli affari politici, agli affari economici, agli affari culturali e agli affari migratori: ciascuna delle quattro Direzioni era poi ulteriormente articolata in Uffici a competenza territoriale e trasversale. Completavano l'organigramma la Direzione generale del personale e affari amministrativi, nonché i Servizi del cerimoniale e della stampa, che vennero affiancati da quelli del contenzioso diplomatico e degli studi e documentazione. Con l'accrescersi negli anni Ottanta delle competenze e dei finanziamenti relativi alla cooperazione allo sviluppo, nel 1987 fu creata l'apposita Direzione generale, che sostituì il preesistente Dipartimento.

Alla fine degli anni Novanta venne a maturazione un processo di ristrutturazione dell'Amministrazione degli affari esteri, culminato con il DPR 11 maggio 1999, n. 267, che dettò il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni. Confermato il Segretario generale come perno essenziale dell'Amministrazione, alle unità direttamente da lui dipendenti, ovvero l'unità per il coordinamento e l'unità di crisi, venne affiancata l'unità per l'analisi e la programmazione - funzione questa che nel previgente ordinamento era frazionata tra una serie di uffici *ad hoc* presenti in ognuna delle Direzioni generali.

La riforma dava vita poi a cinque Direzioni generali basate sul criterio geografico, allo scopo dichiarato di assicurare l'unitarietà nella trattazione di materie riguardanti un determinato Stato, costituendo altresì un interlocutore complessivo - in ragione del riferimento squisitamente territoriale - per ciascuna Rappresentanza diplomatica.

La riforma ebbe comunque impatto anche sulle Direzioni generali tematiche, che passarono a otto. L'insieme delle problematiche riguardanti l'Unione europea fu

concentrata in un'unica Direzione generale, mentre a un'altra furono affidati i rapporti con tutti gli altri organismi multilaterali e le competenze sui diritti umani. Quanto alle competenze sull'emigrazione, la Direzione generale recuperò l'istituzione agli italiani all'estero - che il fascismo aveva soppresso -, anche come obiettivo programmatico di rivalutazione e valorizzazione delle nostre comunità, che negli anni successivi portò infatti finanche all'estensione del diritto di voto. La Direzione generale degli affari economici divenne Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, mentre le questioni della sicurezza, del disarmo e della non proliferazione di armamenti furono affidate alla Direzione generale per gli affari politici multilaterali. Confermata la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - all'interno della quale coesistevano uffici a competenza territoriale e uffici a competenza tematica - si procedette invece allo sdoppiamento della Direzione degli affari amministrativi e del personale in due diverse Direzioni generali specializzate. Per quanto concerne i tradizionali Servizi del cerimoniale, della stampa, del contenzioso diplomatico e trattati, a questi fu aggiunto il Servizio per la cifra, l'informatica e le comunicazioni. Vi fu anche una qualche estensione delle competenze dell'Istituto diplomatico, prima dedito esclusivamente alla formazione di volontari o appartenenti al grado iniziale della carriera diplomatica.

Va infine ricordato che la riforma del 1999 portò all'istituzione di un Consiglio per gli affari internazionali, in sostituzione del precedente Consiglio del contenzioso diplomatico, ormai in disuso: il Consiglio per gli affari internazionali, presieduto dal Ministro, vedeva la partecipazione dei Sottosegretari agli affari esteri, del Segretario generale, e di tre soli Direttori generali, ovvero quello per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, quello per la promozione culturale e quello per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale - gli altri Direttori generali potendo essere chiamati a partecipare o a riferire alle riunioni.

Si sono registrati successivamente una serie di interventi su singoli aspetti dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri. Tra questi, i più rilevanti furono il DPR 24 giugno 2002, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato DPR 267/1999 - successivamente il D.M. 9 febbraio 2006 provvide a ridisciplinare le articolazioni interne delle Direzioni generali - e la legge 23 aprile 2003, n. 109, che perseguiva i medesimi fini attraverso modifiche e integrazioni al DPR 18/1967 - storico provvedimento recante l'architettura complessiva dell'ordinamento degli affari esteri. Infine, nel periodo considerato, i DPR n. 218/2007 e n. 207/2009 hanno apportato modifiche al DPR 24 maggio 2001, n. 233, che recava l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri a seguito della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

L'attuale struttura del Ministero è il risultato di tutti gli interventi richiamati, ma soprattutto del DPR 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento per la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del successivo D.M. 15 febbraio

2008, che ha provveduto a disciplinare le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il DPR 258/2007.

Un rapido raffronto tra l'organigramma del Dicastero a seguito della riforma entrata in vigore nel 2000 e la struttura attuale evidenzia anzitutto come il Gabinetto del Ministro, che includeva l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, sia ora uno dei 5 Uffici di diretta collaborazione, al novero dei quali si sono aggiunti la Segreteria del Ministro e il Servizio di controllo interno - il quale precedentemente era uno dei Servizi del MAE.

I Vice Segretari generali non erano previsti nel precedente ordinamento, mentre al Segretario generale fanno ora capo ulteriori tre unità, ovvero l'Unità per il sistema paese e le autonomie territoriali, l'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati e l'Unità per la documentazione e gli archivi - le ultime due erano in precedenza Servizi generali dell'organigramma del Ministero.

E' rimasto invariato il numero complessivo delle Direzioni generali, pari a 13, ma è mutata la denominazione della Direzione generale per il personale, attualmente Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione: considerato l'incardinamento in quest'ultima dell'Istituto diplomatico, e alla luce di quanto già esposto, si comprende come i Servizi a carattere generale siano attualmente solo quattro, ovvero il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale, il Servizio stampa e informazione, il Servizio per l'informatica, comunicazione e cifra.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Amministrazione centrale)*

Il **comma 1** reca l'articolazione delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. In particolare, la norma prevede la Segreteria generale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero, otto Direzioni generali - anziché 13- e due Servizi (il numero resta invariato: rimane il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale e figura il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, mentre il Servizio Informatica risulta soppresso cfr. *infra*, scheda di lettura dell'art. 6). I successivi articoli, da 2 a 6, disciplinano ciascuna delle strutture summenzionate. Resta ferma la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233².

Il numero complessivo delle strutture di primo livello individuate dal presente articolo risulta essere quindi pari a 13. Ciò implica una riduzione di cinque unità imputabile alla previsione di 8 direzioni generali rispetto alle 13 attualmente stabilite dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (recante "Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"). Il citato D.P.R. n. 258 del 2007 aveva già operato una riduzione delle strutture di primo livello da 16 a 13 in attuazione di quanto previsto dal comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'articolo 1 del D.P.R. n. 258 del 2007 prevede, in maniera del tutto analoga rispetto allo schema di decreto in esame, la "Segreteria generale", il "Cerimoniale diplomatico della Repubblica" e l'"Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero": Prevede inoltre due servizi. A tale proposito, lo schema di decreto in esame propone la modifica nella denominazione dei servizi, attualmente denominati "Servizio stampa e informazione" e "Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra". In relazione alle Direzioni generali, si è già sopra accennato alla loro riduzione.

Si ricorda, inoltre, che il comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione. In particolare, la lettera a) del comma citato prevede una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna

² Il decreto n. 233 del 2001 ("Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri"), e successive modificazioni, individua, all'articolo 2, i seguenti uffici di diretta collaborazione: il Gabinetto; la Segreteria del Ministro; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento; il Servizio di controllo interno; le segreterie dei vice Ministro.

amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento, con eliminazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

L'ulteriore riduzione delle strutture è operata dal presente schema di decreto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Esso dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L'articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Ai sensi del primo comma dell'articolo 74, il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi "secondo i rispettivi ordinamenti" (per quanto riguarda i Ministeri mediante i regolamenti di organizzazione di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) e dovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l'accorpamento delle strutture.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la riduzione di cinque direzioni generali assolve a tale adempimento, in proporzione maggiore rispetto alla riduzione del 20% prospettata dal decreto n. 112 del 2008.

Alle nuove direzioni generali risultano attribuite le seguenti competenze:

1. Affari politici e di sicurezza;
2. Mondializzazione e questioni globali;
3. Unione europea;
4. Promozione del sistema Paese;
5. Italiani all'estero e politiche migratorie;
6. Cooperazione allo sviluppo;
7. Risorse e innovazione;
8. Amministrazione, informatica e comunicazioni.

Il **comma 2** stabilisce che Direttori generali possono essere coadiuvati da Vice Direttori generali/Direttori centrali. Questi ultimi non potranno essere in numero superiore a cinque per ciascuna Direzione e non dovranno comunque essere complessivamente in numero superiore a venti. Essi sono nominati con decreto del Ministro che ne specifica i settori di competenza. Un Vice Direttore generale/Direttore centrale svolge le funzioni vicarie con il grado di Ministro

plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. La relazione illustrativa, inoltre, sottolinea come l'ulteriore denominazione "Direttore centrale" ne evidenzi "il rilievo e l'autonomia anche nei rapporti con gli interlocutori esterni, anche a livello internazionale".

La figura di Vice Direttore è già prevista dall'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"); esso prevede, al quinto comma, che le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. In virtù del decimo comma, tali incarichi sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Si sottolinea tuttavia come le figure dei Vice Direttori aumentino dalle 13 attuali a 20, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato.

Il **comma 3** stabilisce che nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione venga conferito un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Tale incarico è conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti al ruolo del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

L'articolo 19, comma 10, del D.Lgs n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002 ("Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"), reca disposizioni relative alle funzioni svolte dai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali: questi ultimi svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Inoltre, essi possono essere destinati a operare presso collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Il **comma 4** stabilisce che presso la direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è nominato un Vice Direttore generale. I due Vice Direttori sono nominati tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'incarico di Vice Direttore/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario che abbia un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

Il **comma 5** demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello generale non dirigenziale, in numero complessivo di 96 unità. Il decreto, di natura non regolamentare, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo. Esso prevede, in particolare, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono emanati, su proposta del Ministro d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia, i decreti di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Si ricorda come l'attuale disciplina è recata dal DM 034/0203 del 28 febbraio 2008.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, prima della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 404 della legge finanziaria per il 2007, il Ministero degli affari esteri contava 113 strutture dirigenziali di secondo livello presenti. Il citato decreto del presidente della Repubblica n. 258 del 2007 ha operato la soppressione di 7 uffici. Con il presente schema di decreto si opera l'ulteriore riduzione di 10 uffici in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 112.

Articolo 2 *(Segretario generale)*

L'**articolo 2** disciplina le funzioni del Segretario Generale, ovvero del vertice amministrativo del Ministero degli affari esteri.

Fatta salva l'eliminazione della posizione di Vice Segretario Generale/Direttore Politico le cui funzioni verrebbero assorbite dal Direttore Generale per gli Affari politici e di sicurezza, la nuova disciplina recata dal presente articolo corrisponde - nella sostanza - a quella già vigente, contenuta nell'articolo 2 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258³.

L'articolo in commento si compone di **4 commi**.

Il **comma 1** dispone che, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300⁴, il Segretario Generale coadiuvi direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero, sovrintenda all'azione dell'Amministrazione e ne assicuri la continuità delle funzioni, coordinandone uffici e attività.

Rispetto alla vigente disciplina, di cui all'articolo 2, co. 1 del citato D.P.R. n. 258 del 2007, la disposizione in commento aggiunge il riferimento alla funzione di sovrintendenza ed espunge quello alla vigilanza sull'efficienza e il rendimento degli uffici e delle attività dell'Amministrazione.

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 300 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, prevede che, nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali, possa essere istituito l'ufficio del segretario generale. La norma specifica che il segretario generale, ove previsto, operi alle dirette dipendenze del Ministro, assicuri il coordinamento dell'azione amministrativa, provveda all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordini gli uffici e le attività del Ministero, vigili sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisca periodicamente al Ministro.

In relazione al comma 1 del provvedimento in esame, si segnala che il richiamato articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio n. 300, consta di un unico comma, articolato in tre diversi periodi.

In realtà, tale comma non esiste più perché il decreto legislativo 300/1999 è stato modificato dal decreto legislativo 287 del 2002, e l'articolo 6 è stato

³ 'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.

⁴ 'Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59'.

interamente sostituito da una stesura recante un solo comma: il testo in esame va quindi corretto.

La diversa formulazione dell'art. 6 citato, però, non cambia la sostanza della disposizione: il Segretario generale è istituito nei ministeri dove le strutture di primo livello sono direzioni generali. Il Ministero degli Affari esteri, come detto, figura tra questi.

Tale osservazione era già stata espressa in ordine all'ART. 2 dello schema di DPR n. 258 del 2007 di cui si ricalca la formulazione, riproducendo l'erroneo riferimento al comma non più esistente.

Il **comma 2** prevede che il Segretario Generale sia assistito, nello svolgimento delle suddette funzioni, da un Vice Segretario Generale, cui sono conferite funzioni vicarie. Il medesimo comma precisa che, il Segretario Generale e il vicario si avvalgono delle Unità e degli Uffici della Segreteria Generale per l'adempimento dei relativi compiti.

Come anticipato in apertura di commento, rispetto alla disciplina vigente (articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 258 del 2007), la disposizione in esame cassa il riferimento alla figura del Vice Segretario Generale/Direttore Politico.

Il citato articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 258 del 2007 dispone che il Segretario Generale sia assistito da due Vice Segretari Generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonché funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario Generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

Il successivo comma 3 (il cui contenuto è stato, nella sostanza, inglobato nel comma 2 del provvedimento in commento) specifica che, nello svolgimento delle relative funzioni, il Segretario Generale ed i Vice Segretari si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947⁵, n. 414, tuttora in vigore, il Segretario generale del ministero degli esteri è un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2° classe.

Il successivo **comma 3** specifica che la funzione di coordinamento è volta ad assicurare l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione, sia in Italia che all'estero.

Da ultimo, il **comma 4** prevede che, per specifiche esigenze di servizio concernenti questioni di competenza di più Direzioni generali e servizi, il Segretario Generale adotti le necessarie iniziative di coordinamento, anche

⁵ *Istituzione della carica di Segretario generale presso il Ministero degli Affari esteri.*

attraverso la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*, i cui componenti non potranno però percepire alcun compenso, né rimborso spese. Alla stessa stregua, le diverse forme di coordinamento eventualmente delineatesi non dovranno comportare oneri per il bilancio statale.

Si segnala che i commi 3 e 4 sono perfettamente identici - rispettivamente - ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 258 del 2007.

Si ricorda, infine, che nell'ambito dell'attuale Segretariato generale del Ministero degli Affari esteri operano le seguenti importanti unità:

- l'unità di coordinamento;
- l'unità di analisi e programmazione
- l'unità di crisi;
- l'unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali;
- l'unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati (le cui competenze torneranno, secondo il presente schema di regolamento, ad essere svolte da una struttura dirigenziale di primo livello, il Servizio per gli Affari giuridici, il Contenzioso diplomatico e i trattati, su cui v. *infra*);
- l'unità per il Sistema Paese e le autonomie territoriali (le cui competenze, secondo il presente schema di regolamento, verranno svolte da una struttura dirigenziale di primo livello, la Direzione Generale Sistema Paese).

Articolo 3 *(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)*

L'**articolo 3** disciplina il Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Tale nuova disciplina corrisponde quasi integralmente a quella già vigente, contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258⁶.

L'articolo in commento si compone di **3 commi**.

Il **comma 1** elenca le funzioni affidate al Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che sono:

1. la trattazione degli affari generali del corpo diplomatico;
2. l'intrattenimento dei rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali e onorificenze;
3. la cura dell'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
4. la cura dell'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale e il servizio di traduzione e interpretariato.

Il **comma 2** prevede che il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica espliciti le funzioni di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 572⁷ e si occupi di tutte le questioni di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Nello svolgimento di tali funzioni, il Capo del Cerimoniale viene coadiuvato (ed eventualmente sostituito) da un Vice capo del Cerimoniale.

La citata legge 8 luglio 1950, n. 572, recante *'Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica'* affida al Capo del cerimoniale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, la cura del protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipano Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere. In particolare, la legge affida al Capo del cerimoniale il compito di introdurre gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e di curare il protocollo dei viaggi del Presidente stesso all'estero. Il Capo del cerimoniale è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il Capo del cerimoniale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli

⁶ *'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.*

⁷ *'Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica'.*

Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1^a classe. Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V.

Il **comma 3** autorizza il Cerimoniale diplomatico a stipulare contratti di prestazione d'opera con traduttori e interpreti esterni per far fronte alle esigenze complessive dell'Amministrazione centrale. L'autorizzazione è limitata alla sottoscrizione di non più di 20 contratti con durata massima annuale e la stipula è comunque condizionata ai limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente.

I commi sinora descritti (1-3) corrispondono integralmente alla vigente disciplina in materia di Cerimoniale diplomatico della Repubblica, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258. Rispetto a tale norma, l'articolo in esame cassa il riferimento all'articolazione del Cerimoniale medesimo, attualmente contenuta nell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 258 del 2007.

Il citato articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 258 del 2007 stabilisce che il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articoli in quattro uffici dirigenziali non generali e che i relativi compiti siano definiti con decreto ministeriale non regolamentare.

In base all'articolo 4 del D.M. 15 febbraio 2008, recante *'Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258'*, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato come segue:

Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico; accreditamento Capi Missione; privilegi ed esenzioni diplomatico-consolari); affari generali e norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali e accreditamento dei Capi di Missioni diplomatiche italiane all'estero e straniere in Italia; ambascerie straordinarie; privilegi ed esenzioni per il Corpo diplomatico accreditato in Italia, presso la Santa Sede, i funzionari delle OO.II. e per il Corpo consolare;

Ufficio II (Affari generali del Corpo consolare e delle OO.II.; notifiche e immunità diplomatico-consolari; contenzioso; onorificenze); notifiche del personale diplomatico e consolare straniero in Italia; rapporti con il Corpo consolare ed exequatur; rapporti con le Organizzazioni internazionali con sede in Italia; carte d'identità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; immunità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; contenzioso con rappresentanze estere; onorificenze;

Ufficio III (Visite all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; visite in Italia dei loro omologhi; visite in Italia di personalità e delegazioni straniere); organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri;

organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

Ufficio IV (Eventi multilaterali; vertici governativi; traduzione ed interpretariato): organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; organizzazione dei vertici governativi bilaterali in Italia e all'estero; servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordinamento servizi di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonché in occasione di eventi internazionali multilaterali in Italia ed all'estero.

Si ricorda da ultimo, a titolo di completezza e al mero scopo di precisare il riparto delle competenze tra Cerimoniali, come il Cerimoniale della Repubblica, curato dal Governo, oltre che avere un rilievo internazionale di competenza del Cerimoniale diplomatico sopra analizzato, abbia anche aspetti nazionali per i quali è competente, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il Dipartimento del Cerimoniale di Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto Dipartimento, operante attraverso l'ufficio del cerimoniale e quello per le onorificenze e l'araldica ed articolato in non più di quattro servizi, è chiamato a:

- curare ed aggiornare il cerimoniale di Stato nazionale della Repubblica comprese le festività nazionali, i simboli di stato, l'araldica pubblica, le esequie di stato e i lutti nazionali, la rappresentanza del governo;
- assistere il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, ed assicurare il coordinamento delle attività di cerimoniale svolte dalle prefetture;
- coordinare le proposte onorifiche dell'Ordine al Merito della Repubblica e il sistema delle benemeritenze ministeriali nonché l'autorizzazione all'uso in Italia delle onorificenze pontificie;
- coordinare l'araldica pubblica nazionale;
- curare il coordinamento degli interventi ufficiali del Presidente della Repubblica sul territorio nazionale e delle visite pastorali del Pontefice in Italia;
- coordinare le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi.

Sul piano territoriale il Cerimoniale della Repubblica è assicurato dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, mentre importanti uffici del Cerimoniale operano anche presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale, esclusivamente per la cura degli affari di cerimoniale di rispettivo interesse. Presso il Ministero della Difesa, poi, opera l'ufficio competente per il cerimoniale militare, mentre è compito delle giunte regionali curare il cerimoniale dei rispettivi organi regionali.

Articolo 4

(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)

L'**articolo 4** descrive le funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, riproducendo esattamente la vigente disciplina in materia, recata dall'articolo 4 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258⁸.

L'articolo in commento si compone di **3 commi**.

Il **comma 1** stabilisce che il citato Ispettorato adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e di quelli all'estero dell'Amministrazione, nonché sulla relativa gestione, anche con riguardo alla corretta applicazione della normativa sulla sicurezza.

Si ricorda che in passato, secondo la disciplina posta dall'art. 6-*bis* del D.P.R. n. 267/1999, l'attività era svolta *alle dirette dipendenze del Ministro* e come il DPR n. 258/2007 sopprimendo tale inciso abbia inteso dare maggiore impulso alle attività ispettive, rafforzandone l'autonomia e imperniandole sulle verifiche e la qualità della gestione.

Il **comma 2** prevede che, nello svolgimento delle loro funzioni, l'Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero e il Vice Ispettore Generale siano coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a quello di consigliere d'ambasciata.

Il **comma 3** autorizza il Ministro a conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario o a dirigenti di prima fascia del Ministero degli affari esteri. La disposizione precisa, tuttavia, che tale conferimento deve avvenire esclusivamente in via eccezionale.

⁸ 'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.

Articolo 5

(Direzioni generali)

L'articolo in esame enumera le nuove otto Direzioni generali del Ministero degli Affari esteri e ne illustra le competenze.

La rinnovata struttura delle Direzioni generali del Ministero risponde ad una duplice finalità. La prima è l'attuazione delle disposizioni in materia di ridimensionamento e razionalizzazione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità previsto dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

La seconda è rappresentata dalla opportunità di sostituire l'attuale approccio prevalentemente 'geografico' di suddivisione delle competenze - che presenterebbe il difetto di essere troppo settoriale - con un criterio 'tematico' che favorisca una più efficace valutazione delle priorità strategiche nel mondo globalizzato contemporaneo.

Per quanto riguarda l'esigenza di ridurre gli uffici dirigenziali di livello generale si osserva che l'operazione si inserisce in un processo di razionalizzazione che l'Amministrazione degli esteri aveva già avviato in anni recenti. Infatti, per ottemperare alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che all'articolo 1, comma 404 chiedeva ai Ministeri una revisione dei propri assetti organizzativi al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, il Ministero degli esteri aveva operato una prima riduzione dei suoi uffici dirigenziali di livello generale portandoli da 21 a 18 (v. il DPR 19 dicembre 2007, n. 258). Inoltre l'operazione di ridimensionamento e razionalizzazione amministrativa indicata come obiettivo nell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, relativo alla semplificazione e allo 'snellimento' della pubblica amministrazione era stata attuata con l'adozione del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 maggio 2009, con il quale era stato operato un significativo ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica (riduzione di 16 unità dei Consiglieri di legazione) e delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Ministero (riduzione di 469 posti).

Lo schema di regolamento in esame propone un'ulteriore riduzione del numero delle Direzioni generali, abbinato ad una rinnovata definizione delle rispettive competenze tale da ridurre l'eccessivo frazionamento o la sovrapposizione. Il duplice criterio alla base del nuovo regolamento di organizzazione mira, come si è detto, a realizzare sensibili economie di scala nell'impiego delle risorse umane e strumentali e ad adeguare efficacemente le varie attività del Ministero alla prospettiva globale delle tematiche contemporanee.

Questo approccio tematico ai problemi rappresenta una scelta che è definita 'strategica' ed è ispirata da analoghe riforme attuate nell'organizzazione dei Ministeri degli esteri di altri importanti *partners* europei (Francia, Regno Unito, Spagna e Germania), ove le competenze geografiche sono ripartite all'interno delle diverse Direzioni generali tematiche.

Per un quadro sintetico dell'organizzazione dei Ministeri degli esteri dei Paesi richiamati si veda il prospetto seguente:

STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI, DIREZIONI GENERALI IN ALCUNI PAESI EUROPEI

REPUBBLICA FRANCESE - Direzioni centrali del Ministero degli Esteri (e sotto-direzioni) (www.diplomatie.gouv.fr)

- a) Direction générale des affaires politiques et de sécurité (sotto - direzioni):
 - direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie
 - direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement
 - direction de la coopération de sécurité et de défense
 - direction de l'Europe continentale
 - direction d'Afrique et de l'Océan indien
 - direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
 - direction des Amériques et des Caraïbes
 - direction d'Asie et d'Océanie)
- b) Direction de l'Union européenne
- c) Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
 - La direction de l'économie globale et des stratégies de développement
 - La direction des biens publics mondiaux
 - La direction de la politique culturelle et du français
 - La direction des politiques de mobilité et d'attractivité
 - Le service des programmes et du réseau
 - La mission des relations avec la société civile
 - La mission de pilotage de l'aide publique au développement et de tutelle de l'Agence
- d) Direction générale de l'administration et de la modernisation
 - La direction des ressources humaines
 - La direction des affaires financières
 - La direction des systèmes d'information
 - Le service des immeubles et de la logistique
 - Le service de la sécurité diplomatique et de défense
 - Le service central des achats
 - Le service des affaires juridiques internes
 - La mission de suivi du réseau à l'étranger
- e) Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire
 - Le service des Français à l'étranger

- Le service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire
- Le service de l'adoption internationale
- La mission pour la politique des visas
- Le Secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger
- La mission de gestion administrative et financière

f) Direction des affaires juridiques

- La sous-direction du droit international public
- La sous-direction du droit communautaire et du droit international économique
- La sous-direction des droits de l'Homme
- La sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles
- La sous-direction des accords et des traités
- Direction de la communication et du porte-parolat

REGNO UNITO - Foreign and Commonwealth office directorates (tra parentesi gli uffici di ogni *directorate*) (www.fco.gov.uk)

- a) Central Group
(Communications - Information and technology - Policy planners, Research, Legal, Special representative on climate change);
- b) Europe and Globalisation
(Africa - Asia Pacific - Europe - Global and economic issues);
- c) Defence and intelligence
(America - Defence and strategic threats - Overseas territories)
- d) Political
(International security and institutions - Middle East and North Africa - Russia, South Caucasus and Central Asia - South Asia and Afghanistan - Human rights and democracy);
- e) Change and delivery
(Change Unit - Estates and Security - Protocol - Human resources
Consular services - UK Border Agency - Diversity and equality - Migration);
- f) Finance
(Corporate Services Programme - FCO services - Finance - Internal Audit);
- g) UK Trade and investment
(joint Dept FCO and Dept for business innovation) (Marketing - IT and Finance -

SPAGNA, Struttura del Ministerio de Asuntos exteriores (e relative sotto partizioni) www.maec.es

a) Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, da cui dipendono i seguenti organi direttivi:

- La Dirección General de Política Exterior.
- La Dirección General de Política Exterior para Europa No Comunitaria y América del Norte.
- La Dirección General de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo.
- La Dirección General de Política Exterior para África.
- La Dirección General de Política Exterior para Asia y Pacífico.
- La Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos.
- La Dirección General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo.

- La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos.
- b) Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que dependen los siguientes
 - La Secretaría General para la Unión Europea, con rango de Subsecretaría.
 - La Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea.
 - La Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
- c) Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, de la que depende:
 - La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.
- d) Secretaría de Estado para Iberoamérica, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
 - La Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica.
 - Dirección General de Organismos Multilaterales Iberoamericanos
- e) Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
 - La Secretaría General Técnica.
 - La Dirección General del Servicio Exterior.
- f) Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios, con rango de Subsecretaría, de la que depende:
 - La Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

GERMANIA, Direzioni generali dell' Auswärtige Amt (Federal Foreign Office)

www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/

Directorates-General:

- Central,
- Culture and Communication,
- Disarmament,
- Economy,
- Europe,
- Global Issues,
- Legal Affairs,
- Politics (2),
- Politics (3),
- Protocol

Attualmente le direzioni generali del Ministero degli Affari esteri sono:

- Paesi dell'Europa;
- Paesi delle Americhe;
- Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
- Paesi dell'Africa sub-sahariana;
- Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
- Integrazione europea;
- Cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
- Cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

- Promozione e cooperazione culturale;
- Italiani all'estero e politiche migratorie;
- Cooperazione allo sviluppo;
- Risorse umane e organizzazione;
- Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio.

Queste le nuove DG istituite con il regolamento in esame:

- per gli affari politici e di sicurezza
- per la mondializzazione e le questioni globali;
- per l'Unione europea;
- per la promozione del sistema Paese;
- per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
- per la cooperazione allo sviluppo;
- per le risorse e l'innovazione;
- per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

Le uniche Direzioni generali rimaste nel nuovo schema rispetto al precedente sono la *Cooperazione allo sviluppo* e quella per gli *Italiani all'estero e le politiche migratorie*.

La prima attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo*) e successive modificazioni. La seconda svolge il duplice compito di promuovere e coordinare le politiche relative alla tutela e all'assistenza delle collettività italiane nel mondo e di provvedere agli affari consolari e quello di seguire le questioni concernenti gli stranieri in Italia e di trattare le questioni migratorie in relazione a enti e organismi internazionali.

Una importante novità è rappresentata dall'istituzione delle due Direzioni generali *per gli affari politici e di sicurezza* e *per la mondializzazione e le questioni globali*.

La prima ha un ruolo preminente nelle questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese quelle di politica estera, di sicurezza comune e di difesa facenti riferimento all'Unione europea, all'Alleanza atlantica, all'OCDE; tratta le questioni politiche di competenza delle Nazioni unite e gli affari attinenti al Consiglio d'Europa e alle sedi multilaterali in cui si trattano i diritti umani. Inoltre segue gli aspetti di coordinamento internazionale delle risposte alle minacce globali rappresentate da terrorismo, narcotraffico, criminalità organizzata. Questa DG ha anche competenza sulle materie di *governance* globale che si riferiscono alle sedi del G8 e G20. Essa annovera tra le sue competenze anche la promozione di relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore nonché i negoziati e l'attuazione dell'azione diplomatica nell'ambito di determinate aree geografiche, nell'ambito

delle quali cura la partecipazione italiana alle attività delle organizzazioni internazionali regionali.

Il Direttore Generale per gli Affari politici e la sicurezza ha una competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico strategica e di sicurezza internazionale.

La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali cura le materie attinenti alla *governance* economica globale, segue le questioni di competenza delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria, ha il compito di contribuire ad assicurare la coerenza delle politiche di sostenibilità, segue le tematiche economiche e finanziarie globali, le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, promuove cooperazioni bilaterali in vari settori con i paesi appartenenti a determinate aree geografiche curando la partecipazione italiana alle attività delle organizzazioni internazionali di cooperazione che operano in quelle aree.

La *Direzione generale per la promozione del sistema paese* comprende la promozione culturale e scientifica ed il sostegno alla proiezione estera delle imprese e delle altre realtà produttive italiane impegnate a livello internazionale. La *Direzione generale per l'Unione europea* è titolare di competenze relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali in tutti i campi con paesi membri dell'UE e candidati a farne parte, con paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e con i paesi balcanici. Si pensa che attraverso questa direzione generale sarà favorito un maggiore coordinamento tra il MAE e le nuove strutture diplomatiche europee, in particolare il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna istituito in seguito al Trattato di Lisbona e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

E' prevista poi un'apposita *Direzione Generale per le risorse e l'innovazione* e una *per il patrimonio, l'informatica e le comunicazioni*, con il compito di curare gli aspetti collegati all'uso delle nuove tecnologie, i beni d'investimento, la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero.

Articolo 6 *(Servizi)*

L'articolo 6 definisce i compiti attribuiti ai Servizi nel quadro della riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri.

Il **comma 1** individua i compiti del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale che consistono:

- nel provvedere alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali ed informazioni, elaborandone altresì i contenuti, d'intesa con le Direzioni Generali interessate;
- nel fornire supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio;
- nel provvedere alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
- nel curare la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;
- nel fornire agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze;
- nell'intrattenere i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, informando sulle attività del Ministero ed assistendo nelle Missioni al seguito del Ministro; nel curare le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;
- nel trattare le questioni bilaterali e multilaterali nel campo dell'informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;
- nel promuovere con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta; nell'intrattenere le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;
- nel provvedere ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

Il Servizio per la Stampa e la comunicazione istituzionale, già previsto dall'art. 1, comma 1 del DPR 258/2007 e denominato Servizio stampa e informazione, nel provvedimento in esame, subisce un ampliamento delle competenze ad esso attribuite in materia di informazione pubblica.

Si rammenta, infatti, che ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 del DPR 258/2007, al Servizio stampa e informazione, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, erano attribuiti i seguenti compiti:

- a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
- b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
- c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;
- d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attività;
- e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonché negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;
- f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;
- g) ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

Si nota, pertanto che, oltre alle attività già svolte, dovrà altresì:

- provvedere all'elaborazione dei contenuti delle dichiarazioni ufficiali, dei materiali e delle informazioni, non limitandosi più alla sola diffusione degli stessi;
- fornire supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio;
- provvedere alla raccolta, alla elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni anche mediante l'ausilio di strumenti multimediali;
- fornire agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze;
- intrattenere rapporti anche con i giornalisti italiani, e non soltanto esteri, informare sulle attività del Ministero ed assistere nelle missioni al seguito del Ministro;

- promuovere l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta, anche con il supporto di tecnologie informatiche e multimediali;
- raccordarsi, ove necessario, con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

Il **comma 2** prevede l'istituzione del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati e ne individua i compiti di seguito riportati:

- svolgere la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengono sottoposte da Ministro e dagli uffici dell'Amministrazione;
- provvedere all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
- provvedere all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
- curare la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
- curare la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
- collaborare con l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
- trattare, in raccordo con le strutture ministeriali interessate, il contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati assume, pertanto, la forma di struttura di primo livello e ne vengono ampliate le competenze in quanto ad esso vengono attribuiti compiti di consulenza e di gestione del contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

Si ricorda che in relazione allo schema di DPR 258/2007, il Consiglio di Stato aveva espresso perplessità circa la riclassificazione come struttura dirigenziale di secondo livello attribuita all'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati afferente alla Segreteria Generale, data l'elevata qualificazione professionale.

Si rammenta che i compiti attribuiti al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, ai sensi della normativa attualmente vigente, sono attribuiti alle tredici Direzioni generali che fanno parte delle strutture di primo livello nelle quali è articolata l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

In particolare, l'art. 5 del DPR 258/2007 individua cinque Direzioni generali geografiche e il successivo art. 6 contempla otto Direzioni generali competenti per specifiche materie.

Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

- a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;
- b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette;
- c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;
- d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

Le Direzioni generali geografiche individuate sono:

- 1. la Direzione generale per i Paesi dell'Europa;
- 2. la Direzione generale per i Paesi delle Americhe;
- 3. la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
- 4. la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
- 5. la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide.

L'art. 6 del DPR 258/2007 individua i compiti delle Direzioni generali competenti per materia di seguito riportate:

- 1. Direzione generale per l'integrazione europea;
- 2. Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
- 3. Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
- 4. Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
- 5. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
- 6. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- 7. Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
- 8. Direzione generale per gli affari amministrativi.

Il provvedimento in esame, al fine di procedere alla riorganizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri ha fatto confluire i compiti del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, indicato al comma 2 del citato art. 7 del DPR 258/2007, tra le funzioni di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, prevedendo, pertanto, la soppressione del predetto Servizio.

Si rammentano, di seguito, i compiti che la normativa vigente attribuisce al Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra:

- gestione delle strutture e delle attività informatiche;
- cifra e comunicazioni;
- ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.

Articolo 7 *(Consiglio di Amministrazione)*

L'**articolo 7** definisce la struttura e le funzioni del Consiglio di amministrazione, il quale, in base al **comma 1**, è composto dal Ministro, dal Segretario generale, dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dai Direttori generali. Rispetto al DPR n. 258/2007 non faranno più parte del Consiglio di amministrazione i Capi Servizio.

Il **comma 2** definisce le funzioni del Consiglio di amministrazione, il quale:

- esprime valutazioni sulle strategie e l'azione complessiva del MAE – questa attribuzione non era presente nel DPR 258/2007;
- designa i membri delle commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
- formula proposte sull'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione degli affari esteri;
- fornisce pareri su richiesta del Ministro ed esercita ulteriori attribuzioni conferitegli dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

In base al **comma 3**, il Consiglio è presieduto dal Ministro, che può anche delegarvi un Sottosegretario di Stato, ovvero il Segretario generale⁹. Il Ministro può peraltro incaricare il capo di Gabinetto di partecipare ai lavori¹⁰. Con l'eccezione del Ministro, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Ai lavori del Consiglio di amministrazione partecipano anche il Vice Segretario generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il bilancio – figura istituita dall'art. 1, comma 3 del provvedimento in esame -, qualora vi siano all'ordine del giorno questioni relative alle rispettive competenze.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, di grado non inferiore a quello di consigliere di legazione (**comma 4**).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la nuova composizione del Consiglio, più snella ed operativa *“consoliderà un proprio ruolo centrale venendo chiamato ad esprimere valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero”*.

⁹ In base al DPR 258/2007 anche un Direttore generale poteva essere delegato a presiedere il Consiglio di amministrazione.

¹⁰ Previsione non presente nell'attuale ordinamento.

Articolo 8
(Comitati)

L'**articolo 8** prevede che per l'esame di determinate questioni, attinenti il diritto internazionale e gli studi storici e archivistici, il Ministro possa istituire, con decreto che ne determina attribuzioni, composizione e durata, speciali Comitati presieduti anche da personalità estranee all'Amministrazione. L'esercizio di tale facoltà non deve comportare oneri ulteriori per la finanza pubblica: al proposito la formulazione dell'art. 8 precisa - innovando rispetto alle previsioni recate dall'art. 10 del DPR n. 258/2007 - che ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso.

Articolo 9

(Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)

L'articolo 9 riguarda il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri, e consiste in una serie di modifiche dell'art. 16 del sopra citato DPR 18/1967. in particolare le modifiche sub lettere *a)* e *b)* sono volte ad adeguare l'art. 16 alla nuova struttura organizzativa del Ministero quale prevista dai precedenti articoli del provvedimento in esame.

La modifica sub lettera *c)*, invece, integra la previsione del settimo comma dell'art. 16 – in base al quale le funzioni di capo ufficio presso l'Amministrazione centrale sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, mentre solo per esigenze di servizio e temporaneamente possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche consiglieri di legazione – con l'ulteriore possibilità, seppure solo per straordinarie e temporanee esigenze di servizio e con previa statuizione di criteri generali da parte del Consiglio di amministrazione, di conferire le funzioni di capo ufficio anche a segretari di legazione.

Infine, la modifica sub lettera *d)* estende ai segretari di legazione, per le motivazioni e con i criteri di cui al comma precedente, la possibilità di svolgere funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei Direttori generali, che il nono comma dell'art. 16 vigente limita ai soli diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Ciò al fine - come riportato nella Relazione illustrativa - di ampliare “*i margini di flessibilità nell'impiego delle professionalità presenti all'interno della carriera diplomatica*”.

Articolo 10
(Valutazione degli assetti organizzativi)

In base **all'articolo 10**, sentite le organizzazioni sindacali, e nel termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 300 del 1999¹¹ - ovvero non oltre due anni – l'Amministrazione effettua una valutazione dei nuovi assetti organizzativi, in base alle risorse umane e finanziarie a disposizione, provvedendo contestualmente all'adeguamento delle dotazioni organiche, sebbene scontando gli effetti della rideterminazione già effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009¹², in attuazione dell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207¹³.

¹¹ Recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

¹² Recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri.

¹³ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009.

Articolo 11 *(Dotazioni organiche)*

L'**articolo 11** ridetermina le dotazioni organiche del personale dirigenziale: a tale scopo viene previsto (**comma 1**) che entro due mesi dall'emanazione del decreto ministeriale non regolamentare previsto dall'articolo 1, comma 5 dello schema di regolamento in esame per l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, verranno apportate al DPR 10 agosto 2000, n. 368¹⁴ le modifiche derivanti dal nuovo assetto organizzativo.

Il successivo **comma 2** stabilisce tuttavia, con riferimento alle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, che esse siano determinate come da tabella allegata al citato DPCM 29 maggio 2009, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del più volte citato decreto-legge n. 112/2008. Il riferimento al decreto-legge mira ad inserire la revisione delle dotazioni organiche di cui al DPCM 29 maggio 2009 nell'ambito degli sforzi di riduzione degli assetti organizzativi e di personale delle Pubbliche Amministrazioni, e corrispettivamente delle relative spese.

Si ricorda che la tabella allegata al DPCM 29 maggio 2009 individua, con riferimento alla carriera diplomatica, la seguente pianta organica:

- 28 Ambasciatori
- 208 Ministri plenipotenziari
- 242 Consiglieri d'Ambasciata
- 254 Consiglieri di Legazione
- 338 Segretari di Legazione

TOTALE: 1.120 funzionari diplomatici.

La medesima tabella prevede poi 66 qualifiche dirigenziali, delle quali 8 di I fascia e 58 di II fascia – delle quali 14 riguardano l'area della promozione culturale.

Per quanto infine concerne le aree funzionali, queste assorbono 4.037 unità di personale, di cui 32 alla prima, 2.454 alla seconda e 1.551 alla terza – delle quali 214 unità riguardano l'area della promozione culturale.

¹⁴ Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Sul punto nel parere reso dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 febbraio 2009 n. 204/2010 sul provvedimento in oggetto si rileva come "il riferimento al DPCM 29 maggio 2009 (...) ha comportato indubbiamente una inversione della corretta procedura, che dovrebbe vedere la dotazione organica succedere alla determinazione della struttura organizzativa e non viceversa. La non coincidenza dei due interventi – quello sugli organici e quello sulle strutture – ha comportato alcune scelte certamente rientranti nella discrezionalità dell'Amministrazione ma che possono lasciare perplessi anche a causa della mancanza di una motivazione nella relazione".

La Sezione consultiva ribadisce altresì l'esigenza – già espressa nel proprio parere del 27 agosto 2007 n. 3155/07, che la definizione della macrostrutture ministeriali deve essere coordinata all'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari al corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente demandate alle Amministrazioni. "Ciò rende necessario – si legge sempre nel parere – che lo schema di regolamento in questione rechi l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale non riferiti a ciascuna struttura di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti ad essi spettanti".

Articolo 12
(Abrogazioni)

L'**articolo 12**, infine, prevede che al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame verrà abrogato il DPR n. 258/2007, con esclusione dell'articolo 12 – che riguarda norme di ristrutturazione della rete degli Uffici all'estero, ed esula perciò dagli scopi del regolamento in esame. Vengono inoltre salvaguardati gli effetti abrogativi già dispiegati dall'articolo 13 del DPR n. 258/2007, onde evitare il ripristino di precedenti normative.

ALLEGATO

N. 192

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 111/10

Roma, 24 FEB. 2010

Caro Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

buona giornata
Luigi

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

Relazione illustrativa

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri è stato elaborato per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale articolo dispone che le amministrazioni dello Stato debbono provvedere a ridimensionare i propri assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.

Lo schema di regolamento attua tale adempimento inserendosi nel solco di un ampio processo di razionalizzazione già intrapreso dall'Amministrazione degli Esteri negli ultimi anni che ha visto in particolare, in adempimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404, una riorganizzazione degli assetti del Ministero degli Affari Esteri e riduzione delle dotazioni organiche, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e il contestuale avvio della revisione della rete degli Uffici consolari all'estero.

Le strutture dirigenziali di primo livello del MAE erano 21 prima dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 in attuazione della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404. A seguito di tale intervento, le medesime sono state ridotte a 18, cui si è aggiunta la figura del Vice Segretario Generale/Direttore Politico. La riduzione complessiva del 20% delle strutture di primo livello che questa Amministrazione deve operare ai sensi del citato articolo 74 del Decreto legge n. 112/ 2008 comporta la soppressione di 2 unità, tenuto conto della riduzione di 2 unità già effettuata. Il presente schema di regolamento assolve pienamente a tale adempimento, provvedendo anzi, nell'ambito di un nuovo modello organizzativo, alla soppressione di 5 Direzioni generali e del posto di Vice Segretario generale/Direttore Politico, come illustrato al successivo punto 3.

Analoghe considerazioni valgono per le strutture dirigenziali di secondo livello, rispetto alle quali l'Amministrazione, ai sensi del predetto articolo 74 del decreto legge 112/2008 deve operare una riduzione pari al 15%. Dal totale di 113 uffici presenti prima della riduzione già operata ai sensi dell'art. 1 comma 404, della Legge Finanziaria per il 2007, occorrerebbe quindi sopprimere 17 uffici. Tenuto



conto di 7 uffici già soppressi con il DPR 258/2007 il presente regolamento opera pertanto una riduzione pari a 10 uffici che porta le strutture di secondo livello a 96.

Si ricorda inoltre che il MAE ha già provveduto, ai sensi del richiamato articolo 74, comma 1, lett. a e c, ad una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009. Tale riduzione viene ora recepita nel presente provvedimento.

Il MAE ha già debitamente adempiuto all'altro obbligo previsto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1, lettera b), come emerge dalla Relazione al Conto Annuale 2008, la quale illustra la riduzione già determinatasi del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali in misura maggiore del richiesto 10%, come risulta dalla tabella in all. 1. A seguito di tale flessione, la percentuale di detto personale sul totale si attesta attualmente al 12,59 %.

L'ulteriore riduzione del personale addetto a mansioni di supporto attesa dalla riduzione dei Centri di spesa prevista dal presente provvedimento potrà essere misurata in sede di relazione al conto annuale degli anni successivi.

Ulteriori precisazioni sulle misure sopradette sono contenute nella relazione tecnica che accompagna il presente regolamento, che non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato (ai fini della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, *"Istruttoria degli atti normativi del Governo"*, 09A03923).

Il presente schema di DPR è presentato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in coerenza con il disegno generale della riforma attualmente in corso nella Pubblica Amministrazione.

Il presente provvedimento di riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali sarà completato dalla necessaria revisione della disciplina delle loro articolazioni interne di livello dirigenziale, con decreto del Ministro degli affari esteri, e da altri adeguamenti normativi, come di seguito illustrato.

2. Nell'adempire allo specifico obbligo di legge, con lo schema di regolamento l'Amministrazione degli affari esteri coglie l'occasione per dotarsi di un nuovo assetto organizzativo, più adeguato alla natura globale delle sfide della realtà contemporanea.

Tematiche quali la sicurezza, il terrorismo, la criminalità transnazionale, la proliferazione nucleare, la povertà e lo sviluppo, il clima, l'energia, la stabilità del sistema economico-finanziario hanno natura globale e richiedono oggi risposte collettive e integrate. Appare quindi necessario per l'Amministrazione degli affari esteri dotarsi di strutture in grado di farsi portatrici di una visione non "settoriale" ma complessiva di tali fenomeni. Analogamente, la nuova dimensione dei mercati globalizzati postula l'esigenza di un approccio "di sistema" alla promozione



all'estero delle diverse componenti del mondo non solo economico-finanziario, ma anche culturale del Paese. La sfida della competitività si pone oggi infatti non al livello della singola impresa ma del posizionamento del sistema Paese nel suo insieme sui mercati internazionali, e lo stesso dicasi per quanto riguarda la promozione della cultura italiana all'estero, coinvolgendo in un approccio sinergico i diversi attori del "sistema Italia": Amministrazioni statali ed Enti territoriali, imprese, enti culturali ed Università, che – all'estero – sono guidati dal Ministero degli Affari Esteri con il supporto della rete di cui essa è gestore. Ne deriva l'esigenza di un'apposita Direzione Generale, chiamata ad assicurare la coerenza della promozione complessiva con l'estero del Paese e delle sue componenti.

E' dalla constatazione di queste esigenze che è motivata la rimodulazione degli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri di cui al presente Regolamento. In particolare, traendo anche spunto dalle esperienze maturate presso i Ministeri degli esteri di importanti *partners* occidentali, quali la Francia, la Germania, il Regno Unito, ed affrontando alcune criticità rilevate nel funzionamento nella pratica della struttura attuale, caratterizzata da 19 Centri di responsabilità con competenze tematiche o geografiche e posti su un piano di parità, l'Amministrazione centrale viene ora ad articolarsi in un numero più contenuto di Direzioni Generali. Ciascuna di esse sarà portatrice di un'ampia visione "globale" nei settori di rispettiva competenza, e potrà più agevolmente interagire con le altre strutture. Questo, nell'intento di evitare un eccessivo frazionamento delle competenze ovvero la sovrapposizione delle stesse.

Il provvedimento consente così una significativa riduzione dei Centri di Spesa e nel contempo permette "economie di scala" nell'impiego delle risorse umane e strumentali (servizi ausiliari, contabili, di segreteria, ecc.).

3. Il numero delle Direzioni Generali del Ministero viene così, innanzitutto, ridotto, da 13 ad 8, procedendo ad accorpamenti di competenze, ed in particolare ricomprendendo quelle ora attribuite alle Direzioni Generali geografiche all'interno delle competenze delle nuove Direzioni Generali tematiche. Le 5 Direzioni Generali soppresse rientrano tra quelle la cui titolarità è affidata ai sensi del DPR 18/67 a personale della carriera diplomatica. Tra le novità dell'impianto si sottolineano in particolare la creazione di una Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, e di una Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, che annoverano tra le loro competenze anche la promozione dei rapporti bilaterali, in tutti i settori, con determinate aree geografiche. Ulteriore novità è data dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese che comprende la promozione culturale e scientifica ed il sostegno alla proiezione estera delle imprese e delle altre realtà produttive italiane. Le competenze relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali in tutti i campi con i Paesi membri dell'Unione Europea e dei candidati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché i Paesi dei Balcani viene inoltre affidata ad un'unica Direzione Generale per l'Unione Europea.



Nel nuovo assetto, le funzioni attualmente svolte dal Vice Segretario Generale/Direttore Politico saranno assorbite dal Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, al quale spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. Alla decurtazione delle Direzioni Generali si aggiunge pertanto la **soppressione della posizione del Vice Segretario Generale/Direttore Politico.**

All'interno delle 8 Direzioni Generali previste nel nuovo assetto, ciascuna caratterizzata da estese competenze, i Direttori Generali saranno coadiuvati, con riguardo ai diversi settori di attività, da **Vice Direttori Generali/Direttori centrali**, nominati tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. Fanno eccezione due Vice Direttori Generali, rispettivamente presso la Direzione Generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni presso le quali sono previsti, oltre ai Vice Direttori Generali appartenenti alla carriera diplomatica, anche un Vice Direttore Generale appartenente alla dirigenza amministrativa del MAE. Ciascun Direttore generale può essere coadiuvato da Vice Direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice Direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro Plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

La figura di Vice Direttore generale è già esistente in quanto prevista dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e con un proprio tradizionale e ben consolidato ruolo all'interno della struttura del MAE. L'ulteriore denominazione di Direttori centrali (nel caso del personale diplomatico) ne evidenzia il rilievo e l'autonomia anche nei rapporti con gli interlocutori esterni, anche a livello internazionale. Essi non sono titolari di strutture, né di livello generale, né di livello non generale, e pertanto il conferimento di tali incarichi non produce effetti sul numero di uffici dirigenziali.

I Vice Direttori Generali/Direttori Centrali sono chiamati ad esercitare nei rispettivi ambiti di competenza loro affidati dal Ministro funzioni di orientamento e coordinamento dell'attività degli uffici all'interno delle Direzioni Generali, seguendo l'indirizzo strategico impresso dal rispettivo Direttore Generale ed in raccordo - ove opportuno - con il Direttore Generale di volta in volta competente. I Vice Direttori Generali / Direttori Centrali sono nominati ai sensi del predetto articolo 16, commi 5 e 10 del DPR 18/1967, con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Il più ampio ricorso, che pertanto è ora previsto, al ruolo ed alla figura dei Vice Direttori Generali, permetterà tra l'altro di valorizzare al meglio le professionalità dei funzionari nel grado di Ministro Plenipotenziario e di Consigliere d'Ambasciata.

Un'ulteriore innovazione è rappresentata dalla creazione di un Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati. L'attuale Unità per il



contenzioso diplomatico e i trattati (di secondo livello) tornerà ad essere una struttura dirigenziale di primo livello, rafforzata nelle sue competenze che vengono estese anche a compiti di consulenza e gestione del contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni, attualmente ripartiti tra diverse Direzioni Generali.

4. Lo schema di regolamento prevede poi una Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, che tratterà in una ottica di coerenza le materie attinenti alle risorse umane e finanziarie del Ministero.

La gestione, poi, dei finanziamenti alle sedi all'estero e relativi controlli (anche nell'ottica dello schema di Regolamento già in itinere in materia di semplificazione e autonomia finanziaria e gestionale delle sedi all'estero), la gestione del patrimonio immobiliare all'estero e la manutenzione delle dotazioni, lo sviluppo tecnologico, informatico e delle comunicazioni, saranno assicurati in maniera organica dalla Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, nella quale confluiranno anche le funzioni attualmente svolte dal Servizio per l'Informatica, l'Informazione e la Cifra, struttura di primo livello che viene pertanto soppressa.

E' in particolare tra le posizioni apicali di queste due Direzioni Generali che troveranno inserimento gli importanti contributi professionali dei **Dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero**. In particolare:

- il Direttore Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni sarà nominato tra i Dirigenti di prima fascia del Ministero, assistito da due Vice Direttori Generali di cui uno sarà nominato tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero.
- presso la Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/ 2001, tra i Dirigenti di prima fascia del Ministero, un Dirigente di prima fascia per il coordinamento del bilancio, la cui presenza è motivata dall'opportunità di affiancare al Direttore Generale, nominato tra i gradi apicali della carriera diplomatica, una professionalità specifica tra quelle offerte nell'ambito della dirigenza di prima fascia del Ministero;
- presso la stessa Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, uno dei due Vice Direttori Generali che coadiuveranno il Direttore Generale sarà nominato tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero;

Come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento, saranno apportati entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, gli **adeguamenti** al DPR 10 agosto 2000, n. 368 concernente **l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale non appartenenti alla carriera diplomatica**, derivanti dalle misure di riorganizzazione adottate con il DPR 258/2007



e con il presente provvedimento, per effetto dei quali i posti di funzione già ridotti sono pari a 1 posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia. Gli organici della dirigenza amministrativa sono stati già rideterminati con il citato DPR 258/2007 e recepiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009.

5. La riorganizzazione lascia invece sostanzialmente inalterate altre esistenti strutture, come la Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero il cui funzionamento non richiede al momento particolari adattamenti. Il Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale accentua invece le sue competenze in materia di informazione pubblica.

6. Alla previsione di strutture centrali più compatte si accompagna una semplificazione del *modus operandi* dell'Amministrazione, anche con l'introduzione di innovative clausole di flessibilità e di verifica.

Innanzitutto, la configurazione del Consiglio di Amministrazione è più snella ed operativa: tale organo consoliderà un proprio ruolo centrale venendo chiamato ad esprimere valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero. Ai lavori del Consiglio, più circoscritto in quanto a numero di partecipanti, potranno nondimeno essere chiamati ad intervenire di volta in volta il Capo di Gabinetto (su incarico del Ministro), il Vice Segretario Generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il Bilancio.

E ancora, in coerenza con quanto appena esposto, le competenze in materia di relazioni bilaterali con i singoli Paesi o gruppi di Paesi, suddivise tra la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, la Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali e la Direzione Generale per l'Unione Europea, potranno essere modificate con decreto ministeriale, per rispondere a nuove esigenze legate al continuo evolversi dell'attualità internazionale, al possibile emergere di crisi regionali, a priorità di carattere politico o economico, ecc.

Per l'attribuzione degli incarichi, poi, si prevede che per esigenze straordinarie e temporanee di servizio sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità di uffici e segreterie di Sottosegretari di Stato e di Direttori Generali possa essere affidata a Segretari di Legazione. Tale disposizione amplia i margini di flessibilità nell'impiego delle professionalità presenti all'interno della carriera diplomatica.

E' infine prevista, conformemente all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 una clausola di verifica del funzionamento della riorganizzazione delle strutture: entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento,



l'Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, effettua una valutazione dei risultati acquisiti.

7. Lo strumento normativo adottato è il regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, attesa la necessità di procedere alla riorganizzazione degli uffici del Ministero con l'individuazione di quelli di livello dirigenziale generale (art. 17, comma 4 bis, lett.b).

Lo schema di regolamento procede al riordino, abrogando e sostituendo il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, e fatti salvi gli effetti abrogativi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del medesimo DPR 258/2007.

In ordine alla scelta della tecnica legislativa adottata, va rilevato che la stessa si è resa necessaria in considerazione dell'esigenza di intervenire, in ossequio agli obblighi previsti dal citato articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proprio sulla disciplina attualmente dettata, come testé richiamato, con un DPR (258/2007). La sostituzione sostanzialmente integrale di tale decreto, poi, assicura una più agevole comprensione del nuovo assetto, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di semplificazione e chiarezza dei testi normativi.

Per completare il quadro della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, il nuovo regolamento sarà seguito dalla revisione della disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale, in sostituzione dell'attuale decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 2008, n. 034/ 0203. Tale disciplina di secondo livello, a seguito dell'accorpamento sopra delineato delle Direzioni Generali e della razionalizzazione delle modalità di funzionamento della struttura, comporterà la riduzione degli uffici di livello non dirigenziale dagli attuali 106 a 95, in ossequio al sopra ricordato articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1, lettera a).

Si procederà successivamente, con decreto del Ministro degli Affari esteri, a rivedere l'individuazione delle sezioni interne delle unità dirigenziali, attualmente disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri dell'11 giugno 2008, n. 034/ 180 bis.

In ragione, quindi, del nuovo assetto organizzativo e delle funzioni attribuite, come sopra indicato, a funzionari della dirigenza, altri adeguamenti andranno effettuati con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari*



esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266", che dovrà essere adeguato al nuovo assetto introdotto con il presente regolamento.

Restano disciplinati dalla vigente normativa gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233). La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo resta disciplinata dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Passando all'illustrazione di dettaglio dell'articolato si precisa quanto segue.

L'Articolo 1 elenca al comma 1 le strutture di primo livello in cui si articola l'Amministrazione centrale del MAE, esclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Le strutture di primo livello sono nel numero di 13 tra cui 8 Direzioni Generali. I commi da 2 a 4 disciplinano il conferimento degli incarichi di Vice Direttore Generale / Direttore Centrale e di un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Gli Articoli 2, 3 e 4 descrivono rispettivamente le funzioni del Segretario Generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero. La disciplina è sostanzialmente la medesima di quella già vigente fatta salva la sopra delineata eliminazione della posizione di Vice Segretario Generale/Direttore Politico.

L'Articolo 5 disciplina le competenze delle 8 Direzioni Generali: Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza; Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali; Direzione Generale per l'Unione Europea; Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie; Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo; Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione; Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni. L'ultimo alinea del comma 1 prevede le suaccennate competenze primarie del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza.

L'Articolo 6 disciplina i Servizi: il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nonché il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati le cui funzioni sono state sopra descritte.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 8 mantiene la disciplina già vigente per i comitati che il Ministro può istituire, qualora necessario, con proprio decreto, per l'esame di questioni



inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici. La disposizione non comporta oneri per l'erario.

L'articolo 9 disciplina il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale richiamando il vigente articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al quale vengono apportate modificazioni formali dovute a cambi di denominazioni delle Direzioni Generali e Servizi. E' inoltre introdotta la suaccennata clausola di flessibilità per gli incarichi ai Segretari di Legazione.

L'articolo 10 prevede, come sopra indicato, che, conformemente al termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento l'Amministrazione effettui una valutazione dei risultati conseguiti, per gli eventuali aggiustamenti.

Ai sensi dell'articolo 11 stabilisce che l'Amministrazione adotterà un DPR per i necessari adeguamenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368. Al comma 2 sancisce la rideterminazione delle dotazioni organiche a suo tempo effettuata, con D.P.C.M. 29 maggio 2009 per le dotazioni organiche emanato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, salvo il suo articolo 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, ancora in corso. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica, reca un "Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Esso intende sostituire, abrogandolo, il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario in quanto si tratta di modifiche da apportare a disposizioni entrate in vigore con analogo strumento.

La disciplina introdotta con il presente schema di decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali disposizioni, in particolare il comma 1, lettera a), impegnano le Amministrazioni a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando in particolare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

La tecnica normativa utilizzata è stata quella di procedere alla abrogazione e sostituzione del citato D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258. Il presente schema di Regolamento dovrà essere approvato ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto n.400 del 1988, come introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59.





Ministero degli Affari Esteri

Schema di DPR concernente “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri” a norma dell’Art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Analisi di impatto della Regolamentazione

(Art. 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246; DPCM 11 settembre 2008, n. 170;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva 26 febbraio 2009)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Quadro normativo vigente. In base all’Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le Amministrazioni sono chiamate a ridimensionare i propri assetti organizzativi, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando in particolare una riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale. A tale precetto normativo il Ministero degli Affari Esteri intende dare attuazione mediante lo schema di DPR oggetto della presente relazione.

B) Carenze e criticità constatate nella vigente situazione normativa. L’Amministrazione degli Affari Esteri è attualmente articolata in 19 centri di responsabilità, fra cui cinque Direzioni Generali geografiche (Europa; Mediterraneo e Medio Oriente; Americhe; Africa Subsahariana; Asia, Oceania, Pacifico e Antartide).

Tale articolazione ha presentato nel funzionamento quotidiano della struttura alcune criticità, anche in considerazione della dimensione sempre più “globale” delle problematiche contemporanee: questioni politiche quali sicurezza, terrorismo, criminalità transnazionale e proliferazione nucleare, nonché questioni economiche quali povertà, sviluppo, energia, clima e stabilità economico-finanziaria, solo per fare qualche esempio, richiedono, in altre parole, trattazione e soluzioni integrate. Anche per gli interlocutori esterni l’interazione con l’Amministrazione risulta facilitata, concentrando le funzioni, anche con riguardo alle diverse aree geografiche, in un minor numero di strutture.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo. Il problema posto dalla attuale articolazione settoriale del Ministero degli Affari Esteri può essere rappresentato ricorrendo a due esempi. Anzitutto, le minacce alla sicurezza ed alla pace sono oggi incarnate anche da attori che operano a livello transnazionale. La risposta a tali minacce richiede la capacità di guardare attraverso la tradizionale articolazione territoriale della comunità internazionale, alla ricerca di soluzioni integrate e globali; parimenti, sul piano economico, nel contesto della globalizzazione, i risultati dipendono dal posizionamento, non delle singole imprese o degli altri diversi operatori economici, ma piuttosto del sistema Paese nel suo complesso, che sappia coinvolgere, tra le altre, anche le risorse culturali, scientifiche e sociali in un approccio strategico. E in tale approccio tutti gli attori sono chiamati a dare il proprio contributo: Amministrazioni statali ed Enti territoriali, imprese, enti culturali ed Università, con l’impulso specifico del Ministero degli Affari Esteri che si avvale della rete delle Ambasciate, degli Uffici Consolari e degli Istituti Italiani di Cultura.

Del resto, un analogo approccio integrato e globale alle questioni politiche ed economiche è oggi fatto proprio dai Ministeri degli esteri di importanti *partner* occidentali, quali Francia, Germania e Regno Unito. L'esperienza internazionale ed europea corrobora le ragioni a favore della riorganizzazione qui presentata.

D) Obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento. Da un punto di vista organizzativo, obiettivo immediato della riorganizzazione qui presentata è la riduzione delle strutture di livello dirigenziale generale (Direzioni Generali), che diventano 8, dalle attuali 13. Si procede pertanto ad accorpamenti di competenze prima ripartite su un ampio numero di centri di responsabilità: il criterio di fondo è l'assorbimento delle competenze delle attuali Direzioni Generali geografiche nell'ambito delle nuove Direzioni Generali tematiche.

In dettaglio, si deve menzionare l'istituzione di una *Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza* nonché di una *Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali*: all'interno di tali Direzioni verranno curati, in tutti i rispettivi settori, anche i rapporti bilaterali con le varie aree geografiche. Viene inoltre istituita la *Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese*, che integra aspetti economici, culturali e scientifici della proiezione esterna dell'Italia, fornendo un costante supporto alle imprese e all'insieme delle realtà produttive italiane impegnate a livello internazionale. Ad un'unica *Direzione Generale per l'Unione Europea* farà invece capo la totalità dei temi riguardanti l'integrazione in ambito UE: dal funzionamento e sviluppo dell'Unione, ai rapporti bilaterali con i Paesi membri e con quelli candidati all'adesione nonché con i Paesi dei Balcani e dello Spazio Economico Europeo.

Obiettivo abbinato alla riduzione delle strutture dirigenziali generali è il conseguimento di economie di scala per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni di supporto, e il conseguente riorientamento di delle risorse umane verso le mansioni istituzionali.

Per gli obiettivi di lungo periodo, vale quanto indicato alle precedenti lettere B e C.

E) categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. Gli effetti del provvedimento sono destinati ad essere positivamente percepiti da ogni soggetto, pubblico e privato, interessato dai processi globali di cui sopra: imprese, amministrazioni, università, collettività italiane: con la riorganizzazione qui presentata viene infatti creata, per l'integralità delle articolazioni del sistema Paese, una struttura in grado di interagire con immediatezza ed efficacia.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Il progetto di DPR nasce da una riflessione sui grandi temi globali ai quali è confrontato oggi il nostro Paese. Tale riflessione è stata condotta in costante ascolto delle esigenze provenienti dal "territorio" cioè dai soggetti, istituzionali e non, maggiormente impegnati sulla scena internazionale. Del progetto di DPR sono state informate le Organizzazioni Sindacali nel corso di appositi incontri; il testo ha recepito alcune osservazioni raccolte in tale occasioni. Si sono inoltre svolte riunioni congiunte con il Ministero dell'Economia e Finanze nonché con il Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'opzione zero, cioè l'astensione dall'intervento normativo, è impercorribile, stante il citato all'Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Vd. *Supra*, sezione 1, lettera A): il Ministero degli Esteri, come la generalità delle Amministrazioni, è infatti impegnato a ridimensionare i propri assetti organizzativi, dunque a varare un progetto di riforma in tal senso. La sfida è piuttosto quella di abbinare ad una riduzione di centri di responsabilità, cioè ad un intervento "quantitativo", un salto qualitativo, grazie all'approccio illustrato alle lettere B) e C) della precedente sezione 1.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.



La riorganizzazione del Ministero, in quanto coinvolge gli uffici di livello dirigenziale generale richiede, quale strumento normativo, il decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Pertanto sono da escludersi opzioni regolatorie di carattere alternativo

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

In generale, l'opzione regolatoria proposta si giustifica in base alle considerazioni svolte alle precedenti sezioni 3 e 4. In dettaglio, vale quanto segue.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti. Gli effetti della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale si dividono in immediati e di medio-lungo periodo. Nell'immediato, come risulta alla lettera D della precedente sezione 1, la riforma è destinata a produrre una contrazione delle strutture dirigenziali di livello generale ed una corrispondente riduzione dei centri di spesa; nel medio periodo, è atteso un potenziamento del sistema Paese, misurabile mediante il posizionamento sui mercati e in generale sulla scena globale (vd. Sezione 1, lett. C); nel lungo periodo, scopo strategico della riforma è la creazione di strutture adeguate agli obiettivi globali di cui sopra, la misurazione dei risultati in tale ambito resta naturalmente soggetta a valutazioni politiche difficilmente che è problematico determinare a priori.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti. L'opzione prescelta presenta il vantaggio di un'immediata riduzione delle strutture dirigenziali di livello generale. In merito a tale vantaggio, come pure a quelli di medio e lungo periodo, si rinvia a quanto indicato alla lettera A) della presente sezione 5 ed in generale alla precedente sezione 1. Le indicazioni in termini di vantaggi collettivi netti sono ivi descritte, da un punto di vista economico, in termini di contributo alla promozione del sistema Italia e, da un punto di vista politico, in termini di maggior attenzione alle sfide globali cui è confrontato il nostro Paese nell'attuale scenario internazionale.

C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. L'Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non pone direttamente obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti dei processi di riorganizzazione. Nondimeno, l'Amministrazione degli Affari Esteri è comunque impegnata in una vasta attività di informazione, vuoi con riferimento ai servizi che attraverso la rete estera vengono offerti ai cittadini e comunque ai soggetti italiani attivi sulla scena internazionale, vuoi con riferimento proprio alle iniziative intraprese per migliorare tali servizi. Anche con riferimento a tale informazione il Ministero degli Affari Esteri intende procedere ad un potenziamento ed una maggiore efficacia, per effetto della riforma.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate. Come si è detto alla precedente sezione 4, nessuna opzione normativa alternativa è stata esaminata, stante il vincolo legislativo che ha reso necessario il ricorso ad un Decreto del Presidente della Repubblica.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

i. L'intervento normativo qui illustrato è stato elaborato tenendo conto della razionalizzazione delle strutture esistenti e dei centri di spesa, quale obiettivo qualificato dell'azione di governo in ambito economico e finanziario.

ii. Per l'attuazione dell'intervento normativo qui illustrato, sul piano amministrativo e gestionale, l'Amministrazione fa affidamento altresì sulle proprie risorse umane, regolarmente aggiornato mediante apposite iniziative di formazione (*Supra*, sezione 1, lett. D).

iii. La riorganizzazione del Ministero degli Esteri, con le finalità sopra descritte, presuppone naturalmente anche un adeguamento tecnologico, necessario ad ogni pubblica amministrazione che intenda operare in tempi rapidi nell'odierno quadro globale e ciò vale ancor più per il Ministero degli Affari Esteri, chiamato a gestire una rete di oltre cento uffici esteri: al riguardo, l'intervento normativo è stato affiancato da adeguate iniziative sul piano informatico, volte alla de-materializzazione dei documenti: ad esempio, l'introduzione ed il continuo sviluppo della PEC (posta elettronica certificata) hanno già migliorato l'efficienza della rete, con un risparmio di 1.100.000 Euro, fra costi del tradizionale corriere diplomatico (circa 800.000 Euro, pari ad un risparmio del 57% sulle spese in passato sostenute) e costi delle ordinarie spese postali (circa 300.000 Euro, pari ad un risparmio del 40% sulle spese in passato sostenute).

iv. Per le situazioni ambientali e gli aspetti socio culturali, si rinvia a quanto generalmente illustrato alla precedente sezione 1.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il principale effetto della riforma, in termini di competitività del Paese ed in generale di funzionamento del mercato, è quello atteso dalla concentrazione delle attività di promozione economica, culturale e scientifica nell'ambito di una struttura dirigenziale unitaria di livello generale (la Direzione Generale dedicata al Sistema Paese, vedi *Supra*, sezione 1, lett. C e D). Per il resto, l'intervento normativo qui presentato non rientra in senso stretto fra quelli di politica economica, in relazione ai quali è prevista la dettagliata compilazione della presente sezione dell'AIR (DPCM 11 settembre 2008, n. 170, Art. 4, All. A).

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio. Principale soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio qui indicato è l'Amministrazione degli Affari Esteri, cui viene richiesto l'adeguamento normativo a quanto prescritto dal più volte citato Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Si rinvia a quanto indicato alla precedente lett. C della sezione 5.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio. I risultati attesi in base al presente intervento regolatorio, come descritti alla precedente sezione 1, sono indubbiamente ambiziosi. Comprensibilmente, è stata prevista una verifica di medio termine sul raggiungimento di essi:, come richiamato espressamente dall'Art. 11 dello stesso progetto di DPR, ai sensi della normativa vigente, allo scadere di due anni dalla sua entrata in vigore, verrà compiuta una verifica sui risultati raggiunti, in vista degli eventuali aggiustamenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione ed aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR. Il presente intervento normativo nasce, come si è più volte ricordato, da una precisa prescrizione normativa di livello legislativo (Art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, più volte citato). In materie di così significativa importanza come quella qui presentata, la revisione e l'adeguamento restano riservati al legislatore, quindi sottratti ad ogni meccanismo automatico.

Gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla verifica d'impatto sono anzitutto quelli di efficienza e concentrazione perseguiti come obiettivi immediati dell'intervento qui illustrato.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO
PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot.Nr. **0129821**

Rif.Prot. Entrata Nr. 0128981

Risposta a nota n.

Roma,

31 DIC. 2009

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

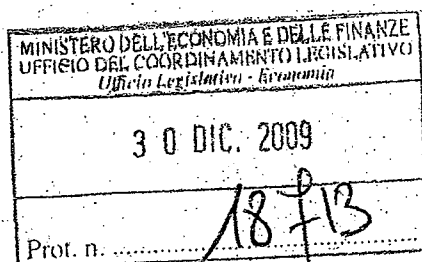
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "*Regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri a norma dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

E' stato esaminato lo schema di regolamento indicato in oggetto, nella versione pervenuta in esito all'approvazione in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre u.s, trasmesso allo scrivente dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi con posta certificata del 18 dicembre u.s.

Al riguardo, considerato che in sede di approvazione preliminare il testo non ha subito modifiche rispetto alla versione esaminata dallo scrivente con nota n. 127148 del 17 dicembre u.s., per l'ulteriore corso si restituisce il provvedimento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

A corredo della relazione illustrativa dello schema di regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, la presente relazione tecnica fornisce illustrazione analitica degli interventi effettuati con riferimento a ciascuna delle misure indicate dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare:

a) con riferimento alla lettera a) del predetto articolo 74, comma 1, la quale richiede *“una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore rispettivamente al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti”*, si osserva quanto segue.

- per quanto riguarda gli *uffici dirigenziali di livello generale*, l'Amministrazione ha già operato una riduzione da 21 a 18 uffici, con il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 in ossequio alla legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404. Tenendosi conto di tale riduzione, come previsto dal comma 4 del predetto art. 74, l'Amministrazione sarebbe ora tenuta, come peraltro era già stato indicato nella relazione tecnica di accompagnamento al DPCM 29 maggio 2009, pubblicato nella GU n. 208 dell'8 settembre 2009, a sopprimere 2 uffici dirigenziali di livello generale, riducendo pertanto le strutture dirigenziali generali da 18 a 16.

Il presente schema di regolamento prevede la soppressione di 5 strutture dirigenziali generali corrispondenti a 5 Direzioni Generali: il totale delle strutture dirigenziali di livello generale passa pertanto da 18 a 13 (anziché a 16). Si richiama per completezza che le altre modifiche introdotte dallo schema di regolamento si compensano tra di loro, in termini di numero di strutture dirigenziali generali, infatti: la soppressione del Servizio per l'Informatica, la Cifra e le Comunicazioni è bilanciata dalla trasformazione in ufficio dirigenziale di livello generale del Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, che è attualmente una struttura di secondo livello.

La tabella che segue fornisce un riepilogo della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale.

Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/ 2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)
Segreteria Generale	Segreteria Generale
Cerimoniale	Cerimoniale
Ispettorato Generale	Ispettorato Generale
<u>13</u> Direzioni Generali	<u>8</u> Direzioni Generali
Servizio Stampa e Informazione	Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	//////////
//////////	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
TOT 18	TOT 13



Ciò detto per quanto riguarda le strutture dirigenziali di livello generale, si segnala che viene anche soppressa una posizione dirigenziale di livello generale, *che non prevede la titolarità di una struttura*, ossia una delle due posizioni attualmente esistenti di Vice Segretario Generale. A fronte di tale soppressione è prevista peraltro l'istituzione di un nuovo posto funzione dirigenziale di livello generale, *parimenti senza struttura*, quello del Dirigente di prima fascia coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio all'interno della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione.

Ciò premesso sulla decurtazione degli uffici dirigenziali di livello generale, si osserva, per completezza del quadro di insieme, che lo schema di regolamento in esame prevede il conferimento di un maggior numero di incarichi di *Vice Direttore Generale*, che acquisiscono la denominazione di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali*. I *Vice Direttori generali / Direttori Centrali* saranno tutti funzionari della carriera diplomatica, salvo per due casi. Si prevede, per esigenze funzionali, che si passerà dagli attuali 13 incarichi di *Vice Direttore Generale* ad un massimo di 20 incarichi di *Vice Direttori Generali - Direttori Centrali*, con un aumento pertanto di 7 unità). Occorre al riguardo segnalare che, come già avviene attualmente per i *Vice Direttori Generali*, tali incarichi non implicheranno in capo ai funzionari prescelti la responsabilità di strutture dirigenziali, né di livello generale, né di livello non generale. Si tratta infatti di incarichi conferiti ai sensi della normativa di settore del MAE, ossia con riferimento all'articolo 16 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 il quale prevede la figura di Vice Direttore Generale, e non ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. 165 / 2001. I funzionari incaricati sono chiamati a svolgere, nei settori di rispettiva competenza, funzioni di coordinamento e di raccordo tra uffici all'interno delle Direzioni Generali. La funzione si rende necessaria a seguito della revisione dell'assetto organizzativo e specie della soppressione di Direzioni Generali geografiche.

L'aumento del numero dei *Vice Direttori Generali / Direttori Centrali* non comporta pertanto alcun aumento di strutture dirigenziali, ma al contrario ne rende possibile la diminuzione prevista dal presente provvedimento. Gli unici aumenti di spesa potranno essere connessi alla corresponsione ai funzionari incaricati come *Vice Direttori Generali / Direttori Centrali* del diverso trattamento economico corrispondente a tale posizione, ai sensi del Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, rispetto al trattamento economico ordinariamente riconosciuto, in base alla stessa normativa, ai funzionari del grado in questione (Ministro Plenipotenziario) in servizio con diverso incarico presso l'Amministrazione centrale. Tali nuovi oneri risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla rimodulazione delle strutture di livello dirigenziale generale prevista dal presente schema.

- Passando agli *uffici dirigenziali di secondo livello*, l'Amministrazione, ai sensi della stessa lettera a) del comma 1 del predetto articolo 74 del decreto legge 112/2008, deve operare, come sopra detto, una riduzione pari al 15%. Dal totale di 113 uffici presenti prima della riduzione operata con il DPR 258/ 2007 ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404, occorrerebbe quindi sopprimere 17 uffici; ma, tenuto conto, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 74, dei 7 uffici già soppressi con il richiamato DPR 258/2007, il presente regolamento provvede ad operare una riduzione pari a 10 uffici che porta pertanto le strutture di secondo livello a 96. La disciplina di tali uffici dirigenziali avverrà con Decreto del Ministro degli Affari Esteri.

La tabella che si allega (All. 1) fornisce un riepilogo degli effetti finanziari su base annua e a regime, della nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale e, in particolare, delle variazioni negli oneri per gli incarichi di vertice e di direzione delle strutture sopraindicate, rispetto all'attuale struttura dell'Amministrazione centrale.



In particolare, dalla tabella si può verificare che i risparmi attesi all'atto della rimodulazione degli assetti organizzativi, ammontano complessivamente a euro 306.958 lordi a regime.

Per il computo dei risparmi sono state prese in considerazione le retribuzioni di posizione e di risultato correlate ai nuovi incarichi ed a quelli in diminuzione, comprensive degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il personale appartenente alla carriera diplomatica, viene in rilievo, al riguardo, la differenza (in positivo o in negativo) delle retribuzioni di posizione e di risultato correlate agli incarichi in diminuzione con la posizione che sarà assegnata ai funzionari in questione una volta soppresso il relativo posto in diminuzione (posizione C di funzionario alle dirette dipendenze del Direttore generale). Di converso, per i posti in aumento, il maggior onere, in termini di indennità di posizione e di risultato, è dato dalla differenza tra la posizione C (alle dirette dipendenze) e la posizione C1 connessa con l'incarico di Vice Direttore Generale.

Analogo procedimento è adottato per quanto riguarda il posto di Vice Direttore generale attribuito ad un funzionario della dirigenza amministrativa del MAE, nonché per l'incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

- Sempre con riferimento alla lettera a) dell' articolo 74 del decreto legge 112/2008 si ricorda che esso prevedeva anche che le Amministrazioni procedessero a ridurre *le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale*, in corrispondenza alla riduzione degli uffici. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla testé richiamata riduzione degli uffici operata con il DPR 258/2007, e avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha adempiuto a tale obbligo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, il quale disponeva la riduzione di complessivi 16 posti dell'organico della carriera diplomatica nel grado di Consigliere di legazione, grado che permette l'assunzione della titolarità di un ufficio presso l'Amministrazione centrale.

All'esito della riorganizzazione, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Amministrazione provvederà, come previsto ai sensi dell'art. 10 del presente provvedimento, all'adeguamento delle dotazioni organiche in misura corrispondente a quanto previsto dall'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base delle riduzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto delle rideterminazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Saranno così pienamente conseguiti, a regime, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

b) Con riferimento alla lettera b) del citato articolo 74 del decreto legge 112/2008, essa prevede come noto che l'Amministrazione debba *"ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico- strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umani eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali"*.

Si osserva in proposito che il Ministero degli Affari Esteri, già in sede di adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva dato dimostrazione del rispetto del limite del 15% di personale adibito a funzioni di supporto, che infatti raggiungeva la percentuale del 14,47%. Con riferimento a tale dato, e come emerge dalla Relazione al Conto Annuale 2008, si è determinata l'ulteriore riduzione del personale in questione in misura maggiore del 10% richiesto dall'articolo 74 (tabella in all. 2). A seguito di tale flessione, la percentuale di detto personale sul totale si attesta infatti attualmente al 12,59 %.

Con l'entrata a regime del riassetto previsto dal presente regolamento, a seguito della riduzione dei Centri di spesa si prospetta una nuova riduzione del personale adibito a mansioni di supporto, che potrà essere misurata in sede di relazione al conto annuale degli anni successivi. Tale personale sarà quindi adibito a mansioni istituzionali. Si segnala sin da ora che la riduzione potrà essere significativa in quanto i Centri di spesa che sono attualmente nel numero di 19, si ridurranno di 5 unità, corrispondenti alle Direzioni Generali soppresse, oltre al il Servizio per l'Informatica la Cifra e le Comunicazioni, per un totale, quindi di 6 (mentre il nuovo Servizio per gli Affari Giuridici, il Contenzioso Diplomatico ed i Trattati non sarà Centro di Spesa).

c) Con riguardo alla lettera c) dell'articolo 74 del decreto legge 112/2008, questa impegna come noto l'Amministrazione alla *"rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale"*. A tale proposito si sottolinea che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009, ha adempiuto a tale obbligo riducendo l'organico complessivo da 4.506 unità a 4.037. Gli organici rideterminati come da tabelle allegate al DPCM sono richiamati nel presente provvedimento.



Uffici dirigenziali di livello generale (DPR 258/ 2007)	Uffici Dirigenziali di livello generale (SDPR)	Retribuzione di posizione e risultato attuali		Retribuzione di posizione e risultato future		Maggiori oneri annui lordi	Risparmi annui lordi
CALCOLO RISPARMI							
Vice Segretario Generale Politico	//////////	posizione B1 x 1 VSG	82.678,19	posizione C x 1	50.000,00		
		risultato B1 x 1 VSG	57.019,13	risultato C x 1	34.714,84		
		TOT 1 VSG	139.697,32	tot 1 pos C	84.714,84		54.982,48
13 Direzioni generali	8 Direzioni Generali	posizione B x 5 DG	400.000,00	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato B x 5 DG	263.977,45	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 DG	663.977,45	TOT 5 pos C	423.574,20		240.403,25
		posizione C1 x 5 VDG	260.891,30	posizione C x 5	250.000,00		
		risultato C1 x 5 VDG	187.460,15	risultato C x 5	173.574,20		
		TOT 5 VDG	448.351,45	TOT 5 pos C	423.574,20		24.777,25
Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra	//////////	1 posizione X 1 CS	51.250,00	1 pos x 41.000	41.000,00		
		1 risultato x 1 CS	41.181,40	1 ris x 41.181,40	41.181,40		
		TOT 1 1^ fascia dir struttura	92.431,40	TOT 1 inc.1^ fascia consulenza/studio	82.181,40		10.250,00
		poizione C1 x 1 VCS	52.178,26	posizione C x 1	50.000,00		
		risultato C1 x 1 VCS	37.492,03	risultato C x 1	34.714,84		
		TOT 1 VCS	89.670,29	TOT 1 pos C	84.714,84		4.955,45
TOTALE RISPARMI							335.368,43
CALCOLO MAGGIORI ONERI							335.368,43
//////////	Servizio per gli Affari Giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati	posizione C x 1	50.000,00	posizione B x 1 VCS	80.000,00		
		risultato C x 1	34.714,84	risultato B x 1 VCS	52.795,49		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT 1 Capo Servizio	132.795,49	48.080,65	
		posizione C x 1	50.000,00	poizione C1 x 1 VCS	52.178,26		
		risultato C x 1	34.714,84	risultato C1 x 1 VCS	37.492,03		
		TOT 1 pos C	84.714,84	TOT 1 VCS	89.670,29	4.955,45	
13 Direzioni generali	8 Direzioni Generali	posizione C x 11	550.000,00	posizione C1x 11 VDG	573.960,86		
		risultato C x 11	381.863,24	risultato C1 x 11 VDG.VDG	412.412,33		
		TOT 11 pos C	931.863,24	TOT 11 pos C1	986.373,19	54.509,95	
		posizione Capo Ufficio x 1	20.000,00	1 pos VDG amm.vo (26.000)	26.000,00		
		risultato Capo ufficio x 1	18.049,20	1 ris VDG amm.vo (18.049,20)	18.049,20		
		TOT 1 2^ fascia dir struttura	38.049,20	TOT 1 VDG 2^ fascia	44.049,20	6.000,00	
TOTALE MAGGIORI ONERI						113.546,05	
RISPARMIO NETTO						€	221.822,38
RISPARMIO LORDO AMMINISTRAZIONE						€	306.957,81

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

LB
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ragioneiro

31 DIC. 2009



D.P.R. , n.....

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale.

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

- a) Segreteria generale;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- d) Direzioni generali:
 - 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
 - 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
 - 3) Direzione generale per l'Unione Europea;
 - 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
 - 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
 - 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
 - 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
 - 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
- e) Servizi:
 - 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;
 - 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.



2. Ciascun Direttore generale può essere coadiuvato da Vice Direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice Direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro Plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. L'incarico di cui al periodo precedente viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero, rispettivamente, un Vice Direttore generale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, l'incarico di Vice Direttore generale / Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Segretario generale.

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario Generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

2. Il Segretario Generale è assistito da un Vice Segretario Generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle Unità e degli Uffici della Segreteria Generale.

3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e servizi, il Segretario Generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.



Art. 3

Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

- a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
- b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze;
- c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
- d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.

2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice Capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. L'Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice Ispettore Generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5

Direzioni generali

1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:

- a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese – in raccordo con la Direzione generale per l'Unione Europea - quelle della Politica Estera e di Sicurezza Comune e della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, nonché le questioni attinenti



all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;

b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;

c) cura la trattazione delle questioni attinenti al Consiglio d'Europa nonché di quelle attinenti ai diritti umani nelle altre sedi multilaterali;

d) cura la concertazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi di governance globale (G8/G20);

f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi del Nord America, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione Europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f);

Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

2. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:

a) cura le materie relative alla governance economica globale;

b) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria;

c) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;

d) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;

e) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale,

dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America Centrale e Meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).

3. La Direzione generale per l'Unione Europea, cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM. Cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. Essa promuove inoltre i rapporti bilaterali con i Paesi di cui alla lettera e). In particolare la Direzione generale attende ai seguenti compiti:

a) cura le materie relative all'integrazione europea;

b) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.

e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

4. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:

a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza della promozione complessiva con l'estero del Paese e delle sue componenti;

b) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, anche sovrintendendo al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero.

c) tratta le questioni culturali in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

d) cura le attività di competenza del Ministero degli Affari Esteri relative alle borse di studio, nonché agli scambi giovanili;



e) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;

f) cura la promozione scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli addetti scientifici;

g) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;

h) promuove, d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato, l'internazionalizzazione del sistema Paese e cura i rapporti con le realtà produttive italiane, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

i) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

l) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

m) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso.

5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

d) provvede agli affari consolari;

e) segue, d'intesa con le competenti Amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

6. La Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, d'intesa con le altre Direzioni generali interessate, attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.



7. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:

- a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;
- b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
- c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
- d) cura il reclutamento la gestione ed i movimenti del personale;
- e) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;
- f) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
- g) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
- h) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;
- i) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;
- l) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;
- m) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende altresì alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica;
- n) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;
- o) provvede a rimborsi per viaggi e trasporti;
- p) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale.

8) La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:

- a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
- b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri;
- c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;
- d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;



e) promuove la digitalizzazione dell'Amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;

f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori cifra e delle comunicazioni;

g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;

h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.

Art. 6

Servizi

1. Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali ed informazioni, elaborandone altresì i contenuti, d'intesa con le Direzioni Generali interessate;

b) fornisce supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio;

c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

d) cura la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;

e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze;

f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;

g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

l) provvede ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.



2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:

- a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'Amministrazione;
- b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
- c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
- d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
- e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
- f) collabora con l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
- g) tratta, in raccordo con le strutture ministeriali interessate, il contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

Art. 7

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- a) Ministro;
- b) Segretario Generale;
- c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- e) Direttori generali;

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;
- b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;
- c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;



d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo di Gabinetto può essere incaricato dal Ministro di partecipare ai lavori. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario Generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8

Comitati

1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata. Ai componenti di tali organismi non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9

Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio", sono sostituite con le seguenti "ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole "capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati" sono sostituite con "capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati": al primo periodo, le parole ", di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché" sono soppresse. E' altresì soppresso il secondo periodo;



c) al settimo comma, dopo le parole "Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione." sono inserite le seguenti: "Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione".

d) al nono comma, dopo le parole "Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei Direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.", sono inserite le seguenti: "Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione".

Art. 10

Valutazione degli assetti organizzativi

Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione già effettuata ai sensi dell'articolo 41 comma 10 del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 11

Dotazioni organiche

1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono determinate come da tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, emanato ai sensi dell'articolo 41 comma 10 del decreto legge 30 gennaio 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 12

Abrogazioni.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.



Oggetto: PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 503/2010 sullo schema di Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Consiglio di Stato, nell' adunanza di Sezione dell'8 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento in oggetto, formulando peraltro alcune osservazioni volte a migliorare l'impianto normativo del provvedimento.

Le osservazioni riguardano in particolare i seguenti punti.

1. Organicità della riforma.

Il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato che il presente schema di Regolamento di riorganizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri costituisce un aspetto di un più vasto disegno riformatore, osserva nondimeno una "parzialità" del provvedimento stesso, che farebbe seguito ad altro intervento a propria volta "parziale", ossia il precedente Regolamento di riorganizzazione del MAE (DPR 19 dicembre 2007, n. 258). Inoltre, aggiunge il Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento in esame interviene dopo l'adozione del DPCM 29 maggio 2009 di rideterminazione delle dotazioni organiche; mentre, al contrario, la revisione degli organici dovrebbe succedere alla determinazione della struttura organizzativa.

Al riguardo l'Amministrazione comprende le indicazioni di principio richiamate dal Consiglio di Stato; va rilevato nondimeno che l'Amministrazione ha adottato i provvedimenti successivi in adempimento alle disposizioni di volta in volta dettate dal legislatore con riguardo a strutture ed organici, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404, e quindi con il decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 74. In particolare si è avvalsa a tal ultimo riguardo, e cioè in materia di organici, della disposizione di cui all'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, successivamente convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevedeva la facoltà di attuare con DPCM le misure richieste entro il termine del 31 maggio 2009, consentendo, quindi, la ripresa delle assunzioni di personale.

Nel dare puntuale attuazione agli adempimenti suddetti, l'Amministrazione, in particolar modo con l'ultimo progetto di DPR, ha perseguito l'obiettivo di gettare le basi di un convinto e coerente disegno riformatore che sarà completato con i previsti ulteriori provvedimenti di riordino, innanzitutto con riguardo agli uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Riduzione delle strutture dirigenziali. Dotazioni organiche.

Il Consiglio di Stato osserva che la riduzione apportata nello schema di Regolamento al numero delle Direzioni Generali del Ministero dovrebbe imporre una riduzione corrispondente dell'organico dei dirigenti generali non appartenenti alla carriera diplomatica e dei posti della carriera diplomatica.

L'Amministrazione ricorda innanzitutto in proposito di avere già operato una riduzione di strutture dirigenziali generali e delle dotazioni organiche dirigenziali con il citato D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 (art. 8) in ossequio alla legge 27 dicembre 2006, n. 294, art. 1, comma 404. Ha quindi rideterminato, in adempimento alla legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 74, con il predetto DPCM 29 maggio 2009, peraltro non abrogato ed espressamente richiamato dall'articolo 11 dello schema di Regolamento in esame, le dotazioni organiche della carriera diplomatica (riduzione di 16 posti di Consigliere di Legazione), delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali (riduzione di 469 posti).

Con i provvedimenti richiamati, l'Amministrazione, come dettagliatamente illustrato nelle Relazioni a corredo del presente Regolamento, ha pertanto adempiuto alle riduzioni degli organici previsti dalla legge.

Ciò premesso, il presente schema di Regolamento prevede, all'interno del più ampio disegno della riorganizzazione dell'Amministrazione, che il numero delle strutture dirigenziali generali sia ora ulteriormente ridotto, ed in particolare, come esattamente richiama l'Alto Consesso, che le Direzioni Generali passino da 13 a 8. A tal riguardo, come noto, le 5 Direzioni Generali soppresse rientrano tra quelle la cui titolarità è affidata ai sensi del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 a personale della carriera diplomatica. I relativi incarichi di Direttore Generale sono pertanto conferiti, nell'ambito dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica - espressamente fatto salvo dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - secondo le procedure di cui all'articolo 16 del richiamato DPR n.18/1967. Né questa disposizione, né alcun'altra rinvenibile nell'ordinamento, prevedono la corrispondenza tra organici della carriera diplomatica e posti funzioni dirigenziali della struttura del MAE. In mancanza di una siffatta corrispondenza, la soppressione delle predette Direzioni Generali non comporta pertanto una nuova riduzione di posti di organico, oltre quella già in precedenza effettuata, come sopra ricordato.

3. Uffici di livello dirigenziale non generale .

Il Consiglio di Stato, richiamando il proprio parere del 27 agosto 2007 n. 3155/07, ritiene che lo schema di Regolamento dovrebbe recare anche l'indicazione

numerica degli uffici dirigenziali di livello non generale riferiti a ciascuna struttura di primo livello.

Al riguardo va riconosciuto che il parere del 2007 concerneva il precedente riordino di strutture dirigenziali generali del MAE, adottato con il sopra citato DPR 258/ 2007, e che questo effettivamente, conformandosi per l'appunto alla condizione che in quel caso era stata espressamente posta dal Consiglio di Stato, indica per ciascuna struttura dirigenziale generale il numero di uffici di livello non generale in cui la medesima si articola.

Si osserva tuttavia che in quella circostanza la riorganizzazione delle strutture avveniva in adempimento della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, il comma 404 dell'articolo 1, della legge prevedeva all'interno della medesima disposizione (lettera a)) che le Amministrazioni operassero la riorganizzazione degli uffici, tanto di livello dirigenziale generale, quanto non generale. Questo, nell'ottica di promuovere la coordinata realizzazione del complesso ed innovativo disegno di razionalizzazione amministrativa, ed introducendo un elemento di novità al sistema vigente, come del resto puntualmente evidenziato nel predetto parere del Consiglio di Stato. Lo stesso comma 404, poi, proseguiva indicando numerosi altri interventi coordinati da porre in essere.

Dalla disposizione del comma 404, si poteva pertanto far discendere in via interpretativa doversi prevedere nel contesto di un medesimo DPR anche il numero degli uffici di livello non generale di ciascuna struttura dirigenziale generale, anziché applicare la normativa generale sull'organizzazione dei Ministeri, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 4 comma 4 (secondo il quale, *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*).

Il presente schema di Regolamento interviene invece in adempimento al decreto – legge 112/ 2008, articolo 74, il quale, limitandosi sostanzialmente a prescrivere parametri percentuali per ulteriori decurtazioni, non richiede, ad avviso della scrivente Amministrazione, di discostarsi dalla disciplina generale testé richiamata, che, anche in coerenza con gli indirizzi della semplificazione, demanda la distribuzione interna degli uffici di livello dirigenziale non generale a decreti ministeriali. Ciò fermo restando l'obbligo, al quale si ottempera nel testo del Regolamento, di stabilire in ossequio alle riduzioni indicate dal predetto art. 74, il numero complessivo di strutture dirigenziali di livello non generale.

4. Abrogazioni.

Il Consiglio di Stato segnala infine l'opportunità di ricomprendere anche l'articolo 12 del DPR 19 dicembre 2007, n. 258 tra tutte le restanti disposizioni del medesimo DPR 258/2007 di cui lo schema di Regolamento in esame, all'articolo 12, prevede l'abrogazione.

Al riguardo, l'Amministrazione, nel riaffermare la propria completa adesione agli obiettivi della semplificazione, ricorda innanzitutto che il citato articolo 12 del DPR 19 dicembre 2007, n. 258, comma 1, conformemente alle indicazioni già contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404, lettera g), disciplina l'importante processo di ristrutturazione della rete diplomatico consolare e degli istituti italiani di cultura.

Tale materia non è, nondimeno, trattata dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, a norma del quale il presente schema di Regolamento è come noto predisposto.

L'Amministrazione ritiene pertanto che una eventuale abrogazione dell'articolo 12 del DPR 258/2007 ad opera del presente schema di Regolamento ampliherebbe l'oggetto e la portata di quest'ultimo provvedimento, con riguardo peraltro ad un processo, la ristrutturazione della rete, ancora in atto.

5. Competenze della Direzione Generale per l'Unione Europea.

L'Amministrazione riconosce la piena validità dell'osservazione dell'Alto Consesso cui lo schema di Regolamento in esame, del resto, già si conforma.

Difatti, le competenze della nuova Direzione Generale per l'Unione Europea sono state formulate in tale provvedimento, come già le competenze della Direzione Generale per l'Integrazione Europea nel DPR 19 dicembre 2007, n. 258, tenendo conto delle competenze degli uffici di supporto al Ministro per le Politiche Europee (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 504/2010

Roma, addì 12 Feb 2010

Risposta a nota del
N

Div

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

L'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **204/2010** emesso dalla **SEZIONE**
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

RIORGANIZZAZIONE MINISTERO
AFFARI ESTERI

Allegati N

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Cabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00204/2010

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. recante regolamento di riorganizzazione del

Ministero per gli affari esteri.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 4562 del 7 gennaio 2010, con la quale il Ministero degli affari esteri (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la nota del 28 gennaio 2010 del Sindacato nazionale Dipendenti Ministero affari esteri;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

Come è noto l'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, prevede che le

Amministrazioni dello Stato debbano provvedere: a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20% ed al 15% di quelli esistenti; alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale ricollocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportandovi una riduzione non inferiore al 10% delle spese complessive relative al numero dei posti di organico.

Per dare attuazione alla suddetta disposizione è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto, che viene adottato ai sensi dell'art. 17 c. 4 bis l. n. 400 del 1988.

Riferisce peraltro l'Amministrazione che con lo schema di provvedimento normativo in esame si è inteso operare non soltanto nel senso della riduzione delle strutture generali di livello generale, ma anche nel senso di dare al Ministero un nuovo assetto organizzativo più rispondente di quello precedente alle esigenze

scaturenti dalla globalizzazione dei problemi, sostituendo le Direzioni generali competenti per grandi aree geografiche con nuove Direzioni generali strutturate per ambiti materiali, portatrici di una visione globale nei settori di rispettiva competenza.

Il provvedimento in esame si propone, quindi, il duplice ambizioso fine: di attuare una contrazione ed uno snellimento dell'organizzazione e dell'organico dell'Amministrazione centrale degli Affari esteri e di riorganizzare su nuove basi la struttura, rendendola omogenea a quella di alcuni analoghi ministeri di altri Stati europei, come Francia, Inghilterra e Germania. L'intervento normativo ipotizzato si collega – ora sostituendoli, ora integrandoli – ad interventi già effettuati come, ad es., il d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 ed il d.P.C.M. 29 maggio 2009.

Venendo allo specifico contenuto degli articoli della bozza di provvedimento in esame, l'art. 1 elenca, al primo comma, le strutture di primo livello del Ministero, che passano da 18 (erano state, infatti, ridotte da 21 a 18 per effetto del d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, attuativo del c. 404 dell'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 286) a 13, in seguito alla soppressione di 5 Direzioni generali, cui per il passato era preposto personale della carriera diplomatica, e della figura del Vice Segretario Generale/Direttore Politico. Il comma 2, prevede, però, che possano essere nominati 20 Vice Direttori/Direttori centrali da destinare alle diverse Direzioni generali (da notare che una Direzione generale non può avere più di 5 Vice Direttori). Il terzo comma prevede che nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, cui è preposto un appartenente alla carriera diplomatica, sia conferito un incarico dirigenziale di prima fascia per

il coordinamento delle attività di bilancio e di programmazione economico-finanziaria. Il quinto comma disciplina gli uffici di livello generale non dirigenziale.

L'art. 2 regola i compiti del Segretario generale e riduce i posti di Vice Segretario generale da due ad uno. L'art. 3 e l'art. 4 disciplinano, rispettivamente, le funzioni e le facoltà del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e dell'Ispettorato generale del Ministero con i suoi Uffici all'estero, mentre l'art. 5 elenca le competenze delle 8 Direzioni generali.

L'art. 6 elenca le funzioni dei due Servizi di primo livello: Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale e Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. Va notato che questo secondo Servizio, che era stato soppresso con d.P.R. n. 258 del 2007, è stato reintrodotto, anche seguendo un suggerimento espresso nel parere della Sezione n. 3155/2007 del 27 agosto 2007.

L'art. 7 prevede composizione, competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Ministero e l'art. 8 facoltizza il Ministro ad istituire con proprio decreto appositi Comitati per l'esame di questioni inerenti al diritto internazionale ed agli studi storici ed archivistici.

L'art. 9 contiene alcune puntuali modifiche all'art. 16 d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, delle quali talune nascono dall'esigenza di coordinare il suddetto art. 16 con le modifiche introdotte dalla bozza di provvedimento normativo in oggetto. L'art. 10 disciplina la valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi introdotti.

Quanto poi all'art. 11, esso prevede, al primo comma, che, entro due mesi dall'emanazione del d.m. che determinerà gli uffici dirigenziali

di livello non generale, siano introdotte le necessarie modifiche al d.P.R. 10 agosto 2000 n. 368, mentre, al secondo comma, rinvia al d.P.C.M. 29 maggio 2009 per la determinazione della pianta organica del Ministero.

L'art. 12 abroga il d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'art. 12 concernente la ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura.

La nota del 28 gennaio 2010 citata in epigrafe faceva pervenire le osservazioni, per lo più di merito, dell'Organizzazione sindacale in questione alla bozza di provvedimento normativo in oggetto.

CONSIDERATO

La Sezione rileva come il provvedimento normativo in esame costituisca un serio tentativo di addivenire ad un complesso riordino del MAE sulla base di più moderni criteri, che tengano conto delle esigenze emerse in un mondo in rapida trasformazione, che pone l'intera diplomazia italiana di fronte a nuove questioni e nuove sfide.

Il regolamento peraltro, costituisce un aspetto – sia pure importante – di un più vasto disegno riformatore, del quale farà parte l'attuazione della ristrutturazione della rete diplomatica e consolare e che dovrebbe portare in un futuro abbastanza vicino alla sostituzione del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, con testo organico più moderno, che tenga conto di quanto avvenuto sul piano ordinamentale e su quello della politica internazionale nei quarant'anni ormai passati: ciò anche in relazione della realizzazione del fine di semplificazione normativa, che costituisce un obiettivo perseguito e non ancora raggiunto dai diversi Governi, che si sono succeduti negli ultimi

tempi.

La parzialità dell'intervento, che rischia di andare a scapito della organicità della riforma, trova un precedente in occasione dell'attuazione data al c. 404 dell'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296; anche in quel caso vi fu un intervento parziale (il d.P.R. n. 258 del 2007), che tuttavia si muoveva nella logica della normativa preesistente e non aveva i più ambiziosi fini che si pone il regolamento in oggetto.

A ciò si aggiunga che, il riferimento al d.P.C.M. 29 maggio 2009, che è stato formato – come specificato nelle sue premesse – in vista del processo di riordino in questione, ha comportato indubbiamente una inversione della corretta procedura, che dovrebbe vedere la dotazione organica succedere alla determinazione della struttura organizzativa e non viceversa. La non coincidenza dei due interventi – quello sugli organici e quello sulle strutture – ha comportato alcune scelte certamente rientranti nella discrezionalità dell'Amministrazione ma che possono lasciare perplessi anche a causa della mancanza di una motivazione nella relazione.

Non vi è dubbio, in particolare, che l'aver portato il numero delle strutture dirigenziali di livello generale da 18 a 13 imponga una riduzione corrispondente (5 unità) dell'organico dei dirigenti generali non appartenenti alla carriera diplomatica e dei posti della carriera diplomatica, cui si può attingere per la nomina a dirigente di livello generale della Amministrazione centrale del Ministero. Ovviamente ci si dovrebbe riferire all'organico come determinato anteriormente all'intervento, che si intende operare con la bozza di regolamento in oggetto, e cioè al d.P.C.M. 29 maggio 2009; senonchè è evidente

l'incompatibilità col nuovo assetto di tale decreto, che in effetti viene abrogato.

Nella sostanza, poi, la bozza di regolamento in esame, prevede l'istituzione di 20 posti di Vice Direttore generale/Direttore centrale, alla quale possono accedere in linea di principio Ministri plenipotenziari (art. 16, quinto comma, d.P.R. n. 18 del 1967), anche se temporaneamente queste funzioni possono essere affidate a consiglieri di ambasciata, che tuttavia non potrebbero assumere funzioni vicarie (art. 1, c. 2, dello schema in esame).

Ora, mentre per il passato i posti di Vice Direttore erano limitati a 13 (uno per ogni direzione generale), oggi essi passano a 20, sicché in sostanza si opera a livello inferiore un recupero delle posizioni abolite a livello superiore; dovendosi peraltro riconoscere che, ai sensi del d.m. 30 aprile 2008, n. 1069 (così come citato nella relazione di accompagnamento), ai Vice Direttori/Direttori centrali spetterà la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai dirigenti generali di livello C (inferiore a quella di livello B, spettante ai dirigenti generali titolari di una struttura dirigenziale). Il che comporta certamente un risparmio sia pure modesto.

Infine la Sezione non può non ribadire quanto già ebbe ad osservare nel proprio parere del 27 agosto 2007 n. 3155/07, che cioè il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri, finalizzato alla razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa, presenta caratteri peculiari, nel senso che la definizione delle macrostrutture ministeriali deve essere coordinata all'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari al corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente demandate alle Amministrazioni

(non è casuale che sia l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 che il c. 404 dell'art. 1 l. n. 296 del 2006 prevedano la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e degli uffici dirigenziali di livello non generale come un fatto unitario). Ciò rende necessario che lo schema di regolamento in questione rechi l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascuna struttura di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti ad essi spettanti.

Tale adempimento potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: "La direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, lett. c), l. 23 agosto 1988, n. 400". Una tale disposizione renderà superfluo l'ultimo comma dell'art. 1.

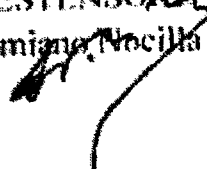
Sotto il profilo, poi, della semplificazione normativa la Sezione segnala l'opportunità di ricomprendere l'art. 12 d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, nello schema di provvedimento normativo proposto, in modo da consentire un'abrogazione dell'intero d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258; il che consentirebbe una semplificazione del quadro normativo, evitando la permanenza in vigore di un atto forte, che avrebbe perso - tranne che per la disposizione considerata - ogni ragion d'essere.

Si raccomanda, infine, di coordinare le competenze della Direzione generale per l'Unione Europea, di cui al co. 3 dell'art. 5 con quelle degli Uffici di supporto al Ministro per le Politiche europee.

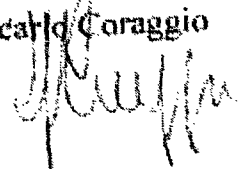
P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

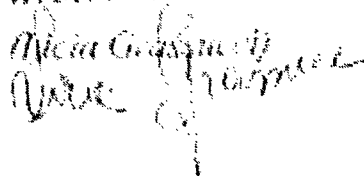
L'ESTENSORE
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO



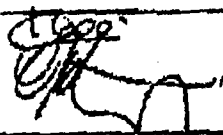
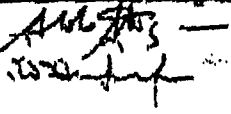
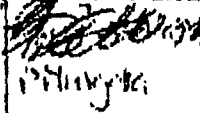
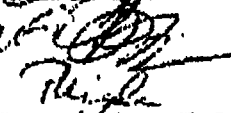
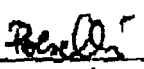
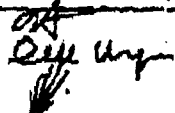
RIUNIONE

Martedì 20 ottobre 2009, ore 11:30, sala A, III Piano

Oggetto:

Riforma del MAE - DPR riorganizzazione

Rappresentanti delle OO.SS. partecipanti alla riunione:

OO.SS.	NOME	FIRMA	TEL	FAX	EMAIL
FP/CGIL	M. CERRA F. COTRIGNI A. LEVISANDI				
FP/CISL	A. MIGANI S. RUFINI				
UIL/PA	G. HESSAN A. FACC P. CARONDI S. BONCHI				
CONFSAL /UNSA SICIS MAE	 P. HINGGI				
PLP	L. ZENI 				
RDB	Renata BALDI	Renata Baldi			
DIRSTAT	P. ROSSI				
SNDMAE	ALBERINI L. RAVAGLIA S. FANTAUZZI		3031		

